SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. **264**.

Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva;

Vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, che codifica e abroga la direttiva 93/104/CE;

Visto l'accordo, stipulato il 27 gennaio 2004, tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

Vista la direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in particolare, l'articolo 1 e allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 2005/47/CE, sono dirette a regolamentare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, taluni aspetti dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste dal presente decreto.

Art. 2.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

2. II presente decreto non trova applicazione:

a) per il traffico di passeggeri transfrontaliero locale e regionale e per il traffico merci transfrontaliero che non superi i 15 chilometri al di là della frontiera;

b) per il traffico tra stazioni di frontiera ufficiali la cui lista figura in allegato all'accordo annesso alla direttiva 2005/47/CE;

c) per i treni sugli assi transfrontalieri che iniziano e finiscono sull'infrastruttura dello stesso Stato membro e utilizzano l'infrastruttura di un altro Stato membro senza effettuare fermate, operazioni che possono pertanto essere considerate come operazioni di trasporto nazionale.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) servizi di interoperabilità transfrontaliera: i servizi transfrontalieri effettuati oltre 15 chilometri al di là della frontiera e per i quali le imprese ferroviarie necessitano di almeno due certificati di sicurezza;
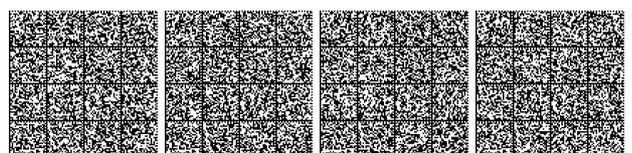
b) lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera: ogni lavoratore membro dell'equipaggio di un treno, addetto a servizi ferroviari e complementari a bordo treno di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora sulla base di una prestazione giornaliera;

c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;

e) periodo notturno: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, come definito dalla legislazione nazionale, e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5;

f) prestazione notturna: qualsiasi prestazione di almeno 3 ore di lavoro durante il periodo notturno;

g) riposo fuori residenza: riposo giornaliero che non può essere effettuato nella normale sede di residenza del personale mobile;

h) macchinista: il lavoratore incaricato di guidare una macchina di trazione;

i) tempo di guida: la durata di un'attività programmata nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di una macchina di trazione, escluso il tempo previsto per la messa in servizio e per la messa fuori servizio della macchina, comprese le interruzioni programmate nel corso delle quali il macchinista resta responsabile della guida della macchina in trazione;

l) alloggio confortevole: qualsiasi soluzione logistica atta a consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.

Art. 4.

Riposo giornaliero in residenza

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a un minimo di dodici ore di riposo nel corso di un periodo di ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo.

2. Il riposo giornaliero in residenza può essere ridotto a un minimo di nove ore consecutive una volta nell'arco temporale di sette giorni. In tal caso, le ore corrispondenti alla differenza tra il riposo ridotto e le dodici ore saranno aggiunte al successivo riposo giornaliero in residenza.

3. Un riposo giornaliero ridotto a dieci ore non deve essere fissato tra due riposi giornalieri fuori residenza.

Art. 5.

Riposo giornaliero fuori residenza

1. Il riposo giornaliero fuori residenza ha una durata minima di otto ore consecutive nel corso di un periodo di ventiquattro ore.

2. Un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono ammettere un secondo riposo consecutivo fuori residenza.

3. I datori di lavoro provvedono affinché il lavoratore mobile in riposo fuori residenza sia ospitato in alloggi confortevoli.

Art. 6.

Pause

1. Al personale di accompagnamento, il cui orario di lavoro superi 6 ore, deve essere assicurata una pausa di 30 minuti.

2. Al personale macchinista, il cui orario di lavoro sia compreso tra 6 e 8 ore, deve essere assicurata una pausa di almeno 30 minuti, nel corso della giornata lavorativa.

3. È assicurata una pausa di almeno 45 minuti, nel corso della giornata lavorativa, per il solo personale macchinista che presta servizio per più di otto ore.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le pause possono essere fruite in due parti, di cui una deve situarsi tra la 3ª e la 6ª ora di lavoro. Se la pausa viene frazionata in due parti, solo uno dei due periodi di pausa può essere speso a bordo treno. Se invece la pausa viene fruita in un'unica soluzione, il macchinista deve avere la possibilità di lasciare la macchina di trazione, nel rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza.

5. La collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore.

6. I commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia presente un secondo macchinista.

7. In caso di ritardo dei treni, le pause possono essere adattate nel corso della giornata lavorativa.

Art. 7.

Riposo settimanale

1. Il lavoratore dispone nell'arco di un anno di 104 periodi di riposo di 24 ore consecutive, che sono fruiti come segue:

a) per ogni periodo di 7 giorni deve essere garantito un riposo minimo di 24 ore al quale si aggiunge il riposo giornaliero di 12 ore di cui all'articolo 4;

b) in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all'articolo 4, viene garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore che include il sabato e la domenica;

c) oltre a quanto previsto alla lettera *b)* e in aggiunta al riposo giornaliero di 12 ore di cui all'articolo 4, viene altresì garantito dodici volte all'anno un riposo doppio di 48 ore senza garanzia di inclusione di un sabato o di una domenica.

Art. 8.

Tempo di guida

1. Il tempo di guida non deve superare le nove ore per una prestazione diurna e otto ore per una prestazione notturna tra due riposi giornalieri.

2. La durata massima del tempo di guida per ogni periodo di 2 settimane è limitata a 80 ore.
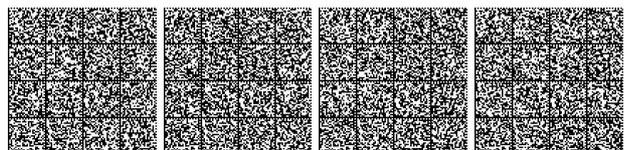
Art. 9.

Controllo

1. Al fine di consentire la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, deve essere custodita una scheda di servizio indicante le ore quotidiane di lavoro e i periodi di riposo del personale mobile.

2. Le imprese rendono disponibili informazioni relative alle ore effettive di lavoro.

3. La scheda di servizio è conservata dall'impresa per almeno un anno.

Art. 10.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi l, 2, 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 300 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa da 38 euro a 152 euro. In caso di superamento del 10 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro. In caso di superamento del 20 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500.

6. In relazione alle violazioni di cui al presente articolo non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 93/104/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307.

— La direttiva 2000/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° agosto 2000, n. L 195.

— La direttiva 2003/88/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 novembre 2003, n. L 299.

— La direttiva 2005/47/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 luglio 2005, n. L 195.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 «Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

— Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2009)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

«ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ‘‘decreto legislativo’’ e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Note agli articoli 1 e 2:

— Per i riferimenti alla direttiva 2005/47/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2004, n. 110:

«Art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). — 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall' art. 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all' art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'art. 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
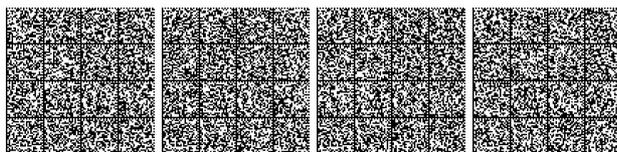
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

11G0026

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. **265**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825;

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, per i beni e le attività culturali, della giustizia e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione siciliana i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A.

Art. 2.

Consegna dei beni

1. Gli uffici dell'Agenzia del demanio, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 1.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni immobili trasferiti ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

2. I beni e il tesoro della Cappella Palatina restano di proprietà del Fondo edifici di culto, istituito con legge 20 maggio 1985, n. 222, e amministrato dal Ministero dell'interno. Il Fondo mantiene il diritto di uso governativo della Cappella medesima.

Art. 4.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Allegato A
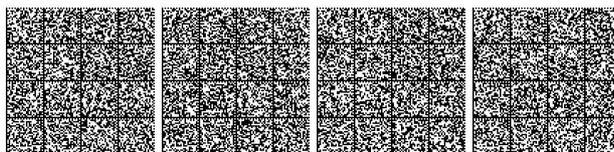
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Indirizzo
AGD000101	VALLE DEI TEMPLI VILLA AUREA E TERRENI ANNESSI-EX SCHEDA 86	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD0001A01	TERRENI ANNESSI ALLA VILLA AUREA	AGRIGENTO	VIA DEI TEMPLI (VIA SACRA)
AGD000301	TOMBA DI TERONE	AGRIGENTO	VIA PORTA AUREA
AGD000401	MURAGLIA ANTICA	AGRIGENTO	VIA BONAMORONE
AGD000501	TEMPIO DELLA CONCORDIA	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000601	TEMPIO DI ERCOLE	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000701	TEMPIO DI GIUNONE LACINIA	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000801	TEMPIO DI ESCULAPIO	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD000901	CASA ROMANA	AGRIGENTO	PIAZZETTA SAN NICOLA
AGD001001	TEMPIO DI VULCANO	AGRIGENTO	CONTRADA META
AGD001101	TEMPIO DI DEMETRA	AGRIGENTO	***
AGD0011A01	TERRENO ANNESSO AL TEMPIO DI DEMETRA	AGRIGENTO	LOCALITA SAN BIAGIO
AGD001201	TEMPIO DI ATENA O GIOVE POLIEO	AGRIGENTO	***
AGD001301	SANTUARIO RUPESTRE DELLE DIVINITA CTONIE	AGRIGENTO	CONTRADA SAN BIAGIO
AGD001401	ORATORIO DI FALARIDE	AGRIGENTO	PIAZZETTA SAN NICOLA
AGD001501	NECROPOLI ROMANA GIAMBERTONI	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD001601	CATACOMBE CRISTIANE	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD001701	VILLA ROMANA	REALMONTE	LOCALITA PUNTA PICCOLA
AGD001801	MUSEO NAZIONALE E TERRENI ANNESSI	AGRIGENTO	PIAZZETTA SAN NICOLA
AGD0018A01	TERRENI A SERVIZIO DEL MUSEO E DEGLI UFFICI BB.CC.	AGRIGENTO	CONTRADA SAN NICOLA
AGD001901	TERRENI ARCHEOLOGICI	CATTOLICA ERACLEA	CONTRADA PIANA VIZZI
AGD0019C01	MUSEO E ALLOGGIO	CATTOLICA ERACLEA	LOCALITA' PIANA VIZZI SN
AGD0019C02	CABINA ELETTRICA	CATTOLICA ERACLEA	LOCALITA' PIANA VIZZI 0
AGD002001	STAZIONE SANATORIALE ANTIMALARICA	AGRIGENTO	VIA PORTA AUREA
AGD002201	IPOGEO ROMANO	AGRIGENTO	VIA GIACATELLO
AGD002301	TORRIONE E FORTIFICAZIONI GRECHE	AGRIGENTO	LOCALITA' TORTORELLE
AGD002401	SANTUARIO RUPESTRE	AGRIGENTO	LOCALITA' FILIPPAZZO
AGD002501	MURAGLIA AREA DI RISULTA EX CITTA AKRAGAS	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD002601	AREA ARCHEOLOGICA	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI
AGD002701	FABBRICATO NUOVA COSTRUZIONE PER DIMORA CUSTODI	AGRIGENTO	ZONA TEMPIO DI GIOVE
AGD002801	TEMPIO DI GIOVE OLIMPICO E TERRENI CIRCOSTANTI	AGRIGENTO	PIAZZETTA SAN NICOLA
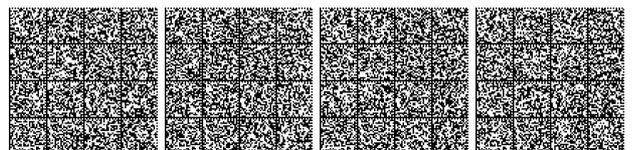
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Indirizzo
AGD003001	ANTIQUARIUM E CASA DEL CUSTODE	CATTOLICA ERACLEA	ERACLEA MINOA
AGD003101	CASTEL S. ANGELO	LICATA	CORTILE MONTAGNA
AGD003201	ZONA ARCHEOLOGICA	AGRIGENTO	CONTRADA SAN GREGORIO
AGD003301	TERRENI	AGRIGENTO	VIA SAN LEONARDO
AGD003401	TERRENI	AGRIGENTO	LOCALITA' CENTO ONZE
AGD003501	ZONA DEI TEMPLI	AGRIGENTO	VIA MADDALUSA
AGD003601	TERRENI	AGRIGENTO	LOCALITA' SAN NICOLA
AGD0038A01	RUDERI DI EDIFICIO A BOTTEGA ED OFFICINA ARTIGIANALE DI EPOCA ROMANA	AGRIGENTO	LOCALITA' SAN LEONE VIA VIAREGGIO
AGDP001A01	TERRENO ANNESSO AL POSTO DI RISTORO	AGRIGENTO	VIA PANORAMICA DEI TEMPLI SN
MED000201	TEATRO GRECO ANTICO	TAORMINA	VIA TEATRO GRECO
MED000401	TORRE SCHILLICHENDA	TUSA	A PICCO SUL MARE
MED000801	ANFITEATRO	TAORMINA	LOCALITA' QUARTIERE ANTICO ANFITEATRO
MED001001	RESTI ARCHEOLOG. DI NAXOS	GIARDINI-NAXOS	***
MED001101	MUSEO EOLIANO E PARCO ARCHEOLOGICO	LIPARI	VIA CASTELLO
MED001201	RESTI ARCHEOLOG.	GIARDINI-NAXOS	***
MED001401	TORRE SCHILLICHENDA	TUSA	LOCALITA' BOSCO TARDERA
MED001501	TERRENI	GIARDINI-NAXOS	LOCALITA' SCHISO SCIANELLA STRACINA
MED001601	CASTELLO SARACENO	TAORMINA	MONTE TAURO
MED001701	CASTELLO	MONTALBANO ELICONA	VIA CASTELLO
MED001801	TEATRO ROMANO ANTICO	TAORMINA	VIA TIMEO SALITA DIA FANI
PAD001301	PALAZZO REALE PALAZZO DEI NORMANNI PARCO FAVORITA CAS.BAZAN (eccetto aliquota utilizzata da Ministero della Difesa e quanto specificato all'art. 3, comma 2, del testo normativo)	PALERMO	***
RGD000101	TORRE DI CABRERA	POZZALLO	VIA PORTO SALVO
RGD000201	RESTI ARCHEOLOGICI	SANTA CROCE CAMERINA	VALLONE FONTANA
RGD000301	RESTI ARCHEOLOGICI	SANTA CROCE CAMERINA	CONTRADA BOSCO DI PUNTA SECCA
RGD000801	RESTI ARCHEOLOGICI	SANTA CROCE CAMERINA	VIA CAUCANA
RGD001201	RESTI ARCHEOLOGICI BASILICA PALEOCRISTIANA V DC	SANTA CROCE CAMERINA	PIRRERA
RGD001301	IMMOBILE AVANZI TEMPIO ATHENA ACROPOLI ANTICA KAMARINA	RAGUSA	CONTRADA CAMARANA
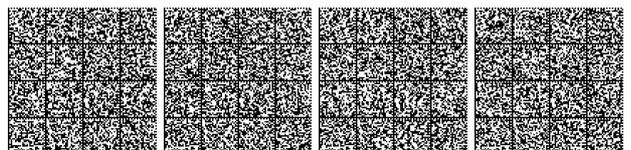
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RGD001401	IMMOBILE RUDERI ANTICA CITTA KAUCANA	SANTA CROCE CAMERINA	LOCALITA' BOSCO DI PUNTA SECCA
RGD001501	IMMOBILE TESSUTO URBANO ANTICA KAMARINA	RAGUSA	LOCALITA' MAJELLO
RGD001601	IMMOBILE	RAGUSA	LOCALITA' CAMARANA O MAJELLO
RGD001701	IMMOBILE TESSUTO URBANO VI SEC	RAGUSA	LOCALITA' PIOMBO O CAMMARANA
RGD001801	PARCO ARCHEOLOG.DI KAMARINA	RAGUSA	STRADA PROVINCIALE SANTA CROCE SCOGLITTI
RGD001901	RESTI BASILICA PALEOCRISTIANA VI VII SEC DC	SANTA CROCE CAMERINA	VIA CAUCANA
SRD000101	CATACOMBE	SIRACUSA	PIAZZA SAN GIOVANNI
SRD000201	LATOMIA DEI CAPPUCCINI	SIRACUSA	***
SRD000301	LATOMIA DI ACRADINA E COSTE S.LUCIA	SIRACUSA	***
SRD000401	TORRE DEI VINDICARI	NOTO	C.DA VENDICARI
SRD000501	TEATRO GRECO	SIRACUSA	COLLE TEMENITE DELL'ANTICA NEAPOLI
SRD000601	TERRAZZA DEL NINFEO	SIRACUSA	VIALE TERACATI
SRD000701	ARSENALE GRECO	SIRACUSA	PIAZZA SANTA LUCIA
SRD000801	GROTTA DEI CORDAI	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD000901	ANTICA STRADA ROMANA - PISCINA ROMANA -	SIRACUSA	CORSO UMBERTO
SRD001001	PISCINA ROMANA	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD001101	ARA DI IERONE	SIRACUSA	ANFITEATRO
SRD001201	TERRENO FUSCO	SIRACUSA	CONTRADA FUSCO
SRD001301	FORO ROMANO	SIRACUSA	CORSO UMBERTO
SRD001401	ANTICA ACRE	PALAZZOLO ACREIDE	CONTRADA INTAGLIATELLA
SRD001501	CASTELLO EURIALO IN BELVEDERE	SIRACUSA	VIALE EPIPOLI
SRD001601	IMMOBILE CORPO DI GUARDIA	SIRACUSA	VIALE EPIPOLI
SRD001701	ZONA ARCHEOLOGICA PANTALICA	SORTINO	***
SRD001801	EX BATTERIA CAPPUCCINI	SIRACUSA	PIAZZA CAPPUCCINI
SRD001901	ORECCHIO DI DIONISIO	SIRACUSA	VIA TEATRO
SRD002001	TEMPIO DI DIANA	SIRACUSA	VIA SAN PAOLO
SRD002101	CHIESA S. MARIA DELLA CONCEZIONE	SIRACUSA	VIA ROMA 33
SRD002201	ANFITEATRO ROMANO	SIRACUSA	ANFITEATRO ROMANO SIRACUSA
SRD002301	MURA DI CINTA DELL'ANTICA CITTA	SIRACUSA	SIRACUSA
SRD002401	NECROPOLI GROTTICELLI	SIRACUSA	TOMBA DI ARCHIMEDE
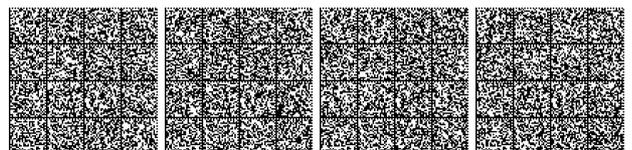
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SRD002501	LATOMIA DI VENERE	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD002601	NECROPOLI GRECA	SIRACUSA	VIALE PANTANELLI
SRD002701	GINNASIO ROMANO	SIRACUSA	VIALE PANTANELLI
SRD002801	IPOGEO CRISTIANO	SIRACUSA	PIAZZA GIOVANNI XXIII
SRD002901	VIA DELLE TOMBE E ADIACENZE	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD003001	CORPO DI GUARDIA AL TEATRO GRECO	SIRACUSA	S NICOLO
SRD003101	CASETTA DEL BAGNO (PISCINA) ROMANO	SIRACUSA	TRE MONTONI
SRD003301	CASTELLO MANIACE (eccetto Faro e Posto Carabinieri Reparto tutela Beni Archeologici)	SIRACUSA	VIA CASTELLO MANIACE
SRD003401	MEGARA HYBLEA FARO CANTERA	AUGUSTA	SAN CUSIMANO
SRD003501	PARCO DELLA NEOPOLIS	SIRACUSA	VIALE PARADISO
SRD003601	CASTELLO O FORTE SVEVO (eccetto alloggio in uso al Ministero dell'Interno per le esigenze della Polizia di Stato)	AUGUSTA	VIA AUGUSTA
SRD003701	PENISOLA DI MAGNISI ZONA ARCHEOLOG.DI THAPSOS	SIRACUSA	***
SRD003801	TERRENO CATACOMBE DI VIGNA CASSIA	SIRACUSA	VIALE TEOCRITO N. 46
SRD003901	ISOLA DI CAPO PASSERO CASTELLO O FORTE SPAGNOLO	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	ISOLA DI CAPO PASSERO
SRD004101	RESTI MURAGLIONE ANFITEATRO ROMANO	SIRACUSA	***
SRD004201	RESTI ARCH.COMPLESSO SEPOLCRALE	SIRACUSA	***
SRD004301	RESTI ARCH. EX CHIESA S.SEBASTIANELLO	SIRACUSA	***
SRD004401	RESTI ARCH.	PRIOLO GARGALLO	LOCALITA' PRIOLO
SRD004501	RESTI ARCHEOLOGICI	PRIOLO GARGALLO	***
SRD004601	RESTI ARCHEOLOGICI	PRIOLO GARGALLO	PENISOLA MAGNISI
SRD004701	NECROPOLI DEL PLEMMIRIO	SIRACUSA	***
SRD004801	PENISOLA DI MAGNISI RESTI ARCH. EX BATTERIA D 2	PRIOLO GARGALLO	VIA MAGNISI
TPD000101	ACROPOLI DI SELINUNTE	CASTELVETRANO	VIA SELINUNTE
TPD000401	ZONA ARCHEOLOGICA DI SEGESTA	CALATAFIMI	CONTRADA BARBARO
TPD000501	CITTA DELLA TORRE DI POLLUCE IN SELINUNTE LATOMIE	CASTELVETRANO	LOCALITA' LATOMIE
TPD000901	RESTI BASILICA PALEOCRISTIANA	SALEMI	VIA B. GIAMMUZZELLO
TPD001601	SESI - ANTICHITA' PREISTORICHE	PANTELLERIA	CONTRADA CIMILLIA
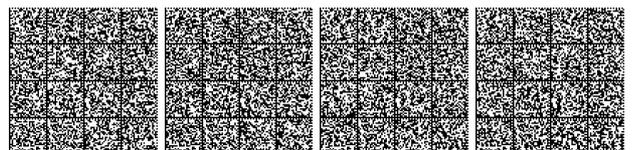
ELENCO DI BENI IMMOBILI DELLO STATO UBICATI NELLA PROVINCIA DI PALERMO

N.	SCHEDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	PALERMO	QUARTIERE DELLA FONDERIA	PIAZZA DELLA FONDERIA			129	800/PARTE	
3	78	USTICA	MAGAZZINO DETTO SAN GIOVANNI	USTICA			13	471	
4	139	PALERMO	CONSORZIO SICILIANO PER L'ISTITUTO ZOOTECNICO	LOCALITA' LUPARELLO	47/E	371-373-375-536-538-540-1294-4647-4648-4652-G-541-542-910-916-918-1294 1100-1314-1315			
					47/H	379			
					47/L	376-377-532-544-624-1295-1296-1298			
					47/I	1100-1314-1315			

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale); la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 reca: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio».

— La legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1985, n. 129, supplemento ordinario.

— L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

Note all'art. 3:

— La legge 20 maggio 1985, n. 222 è citata nelle note alle premesse.

11G0032

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. **266**.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento, alla Regione, del Castello della Colombaia di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali;
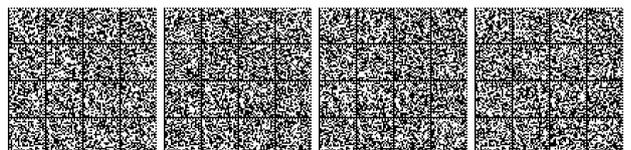
EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. È trasferito alla Regione siciliana il Castello della Colombaia di Trapani.

Art. 2.

Consegna dei beni

1. I competenti uffici dell'Agenzia del demanio provvedono alla consegna alla Regione del bene di cui all'articolo 1.

2. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione del bene immobile trasferito ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento del bene con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

Art. 4.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale); la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1962, n. 143.

— L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.

11G0031

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Noicattaro (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dodici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noicattaro (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario Volpe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Noicattaro (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto da sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la meta dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 dicembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noicattaro (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Volpe.

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01504

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3920).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e di Massa - Carrara, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915, nonché le note della Regione Toscana del 29 dicembre 2010 e del 25 gennaio 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3819 del 6 novembre 2009 recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria" ;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e le note del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri DPC/ABI/85471 in data 11 novembre 2010 e DPC/ABI/3137 del 14 gennaio 2011 e del 24 dicembre 2010 del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze;
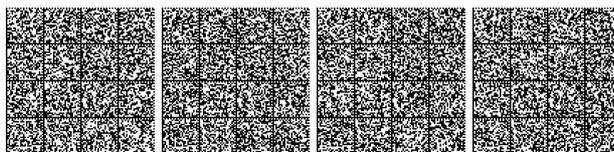
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto (Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in argomento, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, e successive modifiche ed integrazioni e la richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010, nonché la nota del Presidente della regione Molise del 5 gennaio 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tra l'altro la regione Puglia nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e l'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010 nonché la nota della regione Puglia del 22 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis – Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la nota del 16 dicembre 2010 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni, recante: Disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia e l'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, nonché la nota del Presidente della regione Puglia del 12 gennaio 2011;

Visto l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007, n. 3580, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006, n. 3530 e l'articolo 24 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642 nonché la richiesta del 9 novembre 2010 del Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni recante: Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre – Comune di Venezia e n. 3802 del 15 agosto 2009, recante: Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, la richiesta del comune di Ameglia e l'intesa della Regione Liguria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1 novembre 2010, l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3909 del 4 dicembre 2010 e la nota del Presidente della regione Liguria del 24 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009 e la nota della regione Puglia del 17 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonché la nota dell'Assessore all'ambiente della regione Campania del 17 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 aprile 2011, in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile.";

Visto in particolare l'articolo 2 del sopra citato decreto-legge n. 195/2009 con cui è stata prevista la costituzione dell'Unità stralcio e l'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio e 9 marzo 2010 recante la costituzione dell'Unità stralcio e dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Considerato che le Unità Operativa e Stralcio, di cui sopra sono composte da n. 135 unità di personale, di cui n. 90 assegnate all'Unità Operativa (personale militare e civile) e n. 45 assegnate all'Unità Stralcio;

Considerato che il 31 gennaio 2011, ai sensi del sopra citato articolo 2, l'Unità stralcio e l'Unità operativa cessano di funzionare per cui si rende necessario da un lato assicurare continuità all'azione amministrativa e dall'altro adottare misure finalizzate all'efficace perseguimento delle finalità indicate nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Ravvisata la necessità di istituzione una apposita Struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Considerato che l'istituzione della Struttura di missione consente di realizzare un effettivo risparmio di spesa, connesso alla realizzazione della nuovo assetto organizzativo, non inferiore al 70% del costo complessivo annuo rilevato per la gestione delle Unità soppresse nel corso del 2010;

Considerato inoltre che viene soppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 con cui era stata istituita la struttura di missione per assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 e le note del Commissario delegato-Presidente della Regione Umbria del 18 ottobre 2010 e del 25 gennaio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano – Grado;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009, nonché la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 gennaio 2011;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone

Art. 1.

1. Il Presidente delle Regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla predetta richiamata ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010, nonché a derogare all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Nell'attesa dell'acquisizione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, da parte del Dipartimento della protezione civile e tenuto conto dell'indifferibile necessità di rimborsare le risorse finanziarie ai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, e al Fondo della protezione civile, anticipate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3819 del 6 novembre 2009, n. 3756 del 15 aprile 2009 articolo 2, comma 1, e n. 3821 del 20 novembre 2009, per consentire al Sottosegretario di Stato pro-tempore all'emergenza rifiuti di assolvere alle attività solutorie inerenti agli interventi di infrastrutturazione in corso di realizzazione nel territorio della regione Campania e connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad utilizzare la somma di euro 77.019.743,00 disponibili nel centro di responsabilità 13 del bilancio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il pagamento di rate di mutui contratti dalle Regioni in anni successivi a quelli nei quali sono stati acquisiti i relativi finanziamenti, in scadenza dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2016 e seguenti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite:

quanto a euro 15.000.000,00 nella contabilità speciale n. 5146 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni;

quanto a euro 28.000.000,00 nella contabilità speciale n. 3087 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni;

quanto a euro 34.019.743,00 al capitolo n. 974 del bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto ad euro 67.000.000,00 milioni di euro a valere sul capitolo 958 del Dipartimento della protezione civile e quanto a euro 10.019.743,00 sul capitolo 957 del CDR 13 del bilancio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 10. — *.1.* Per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a stipulare fino ad un massimo di quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, di durata annuale e con un compenso annuo non superiore al trattamento economico riconosciuto al personale del predetto Dicastero appartenente all'area III posizione economica F1. La predetta Direzione è, altresì, autorizzata a corrispondere, per l'anno 2011, al proprio personale non dirigenziale già impegnato in attività connesse con il superamento dell'emergenza, una speciale indennità operativa mensile corrispondente a 20 ore di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 900.000,0, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.».

2. All'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, è aggiunta la seguente disposizione:

«decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, articolo 9, comma 28».

Art. 4.

1. Il Presidente della regione Molise è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 citato in premessa. Il Commissario delegato provvede, con i poteri di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 24 luglio 2010, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di cui al comma 1, si avvale del personale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui U.P.B. 202 – capitolo 12603 del bilancio della regione Molise.

Art. 5.

1. Per consentire al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di completare le iniziative poste in essere ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 7, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Art. 6.

1. Il Presidente della regione Puglia-Commissario delegato provvede, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 marzo 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

1. Per la prosecuzione delle attività dirette al superamento del contesto emergenziale relativo alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis – Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna il Presidente della medesima regione, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 255 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni, recante disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia, il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, è prorogato fino al 31 ottobre 2011.
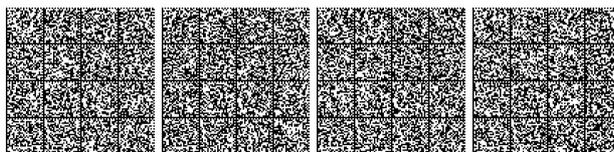
Art. 9.

1. Per consentire il progressivo subentro degli Enti e delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attività già avviate, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007, n. 3580, provvede, entro il 31 dicembre 2011, al completamento delle iniziative assunte ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006, n. 3530, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo derivante dalla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche, e dell'articolo 24 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642.

Art. 10.

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione amministrativa senza soluzione di continuità al soggetto attuatore, ing. Giuseppe Fasiol, sono attribuite funzioni vicarie del Commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3273 del 19 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3802 del 15 agosto 2009.

Art. 11.

1. Per l'attuazione degli interventi da porre in essere nell'ambito del fiume Magra, il Commissario delegato – Presidente della Regione Liguria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, individua un soggetto attuatore con il compito di provvedere alla realizzazione delle opere per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua previste in appositi programmi di intervento da sottoporre a nulla osta dell'autorità di Bacino competente, comprendenti la rimozione dell'eventuale sovralluvionamento, tale materiale, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, può essere ceduto, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

2. Il Presidente della regione Liguria, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3909 del 4 dicembre 2010, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di dicembre 2010 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010.

3. Per consentire l'immediata attuazione degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincia diLa Spezia nel periodo novembre- dicembre 2010, con riferimento al ripristino della viabilità,il Commissario delegato – Presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alla delibera CIPE 13 maggio 2010 n. 41, nel limite dieuro 2.000.000,00.

Art. 12.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza il Prefetto di Foggia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750 del 30 marzo 2009, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento commissariale, composto da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Presidente dalla regione Puglia e uno dal comune di Marina di Lesina. Il Presidente del Comitato è scelto tra i membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile.

2. Il Comitato di cui al comma 1 opera senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Tenuto conto che lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2008, inerente ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 trovano applicazione anche nei confronti della regione Puglia.

Art. 13.

1. Per assicurare l'urgente sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa dei gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni, il medesimo comune è autorizzato, avvalendosi della struttura del soggetto attuatore di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, e del consulente di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, e al decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni, ad assegnare gli immobili realizzati nel medesimo comune sulla base del piano all'uopo predisposto ai nuclei familiari della frazione di Cavallerizzo la cui abitazione sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità.

2. L'assegnazione definitiva degli immobili ricostruiti avverrà a seguito della definizione delle procedure di collaudo tecnico amministrativo e dell'accertamento, a cura del Comune, della sussistenza del diritto di proprietà e libertà dell'immobile da vincoli giuridici in capo al soggetto destinatario dell'assegnazione provvisoria e della cessione gratuita del diritto di proprietà sull'unità abitativa dichiarata inagibile ubicata nella frazione di Cavallerizzo.

3. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3472 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni.

4. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 è autorizzato a riconoscere ai proprietari degli immobili ubicati nella frazione di Cavallerizzo del Comune di Cerzeto, vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e che non risultano essere stati delocalizzati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, un equo indennizzo a valere sulle economie derivanti dalla mancata ricostruzione.

Art. 14.

1. L'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania subentra al dott. Mario Pasquale De Biase nelle funzioni di Commissario delegato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quelle di Soggetto attuatore ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011".

3. Al comma 3 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «nonché del personale della struttura commissariale di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3591/2007, e successive modifiche ed integrazioni» sono soppresse.

4. Il dott. Mario Pasquale De Biase provvede al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delle iniziative di carattere liquidatorio di cui al comma 6 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

1. In considerazione della necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino nonché di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, apposita Unità Tecnica-Amministrativa.

2. L'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:

a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;

b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;

c) le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;

d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici.

e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste.

3. Il piano d'impiego del dispositivo militare autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 è disposto, su proposta del Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui ai successivi commi da 4 a 9, dal Comandante del 2° Comando delle Forze di Difesa di San Giorgio a Cremano in Napoli.

4. L'incarico di Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.

5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può provvedere, su proposta del Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di due unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa nello svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Per il soddisfacimento delle esigenze della Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è autorizzato, inoltre, ad avvalersi, dell'Ing. Angelo Pepe, già soggetto attuatore per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *e)* dell'ordinanza del
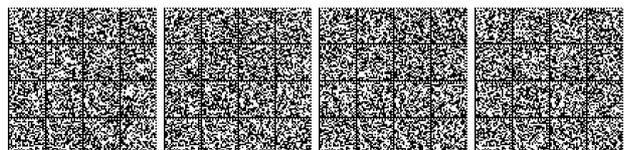
presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed all'articolo 72, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge la legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 40 unità di:

a) personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando previo assenso degli interessati anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le medesime finalità il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 è autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi.

b) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) personale già in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile.

8. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è, inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di due unità, di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite massimo di 30 ore mensili.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potrà essere individuato anche nell'ambito delle risorse umane già a disposizione delle Unità Operativa e Stralcio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 è attribuito, per il servizio prestato nella Regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al personale di cui al comma 7, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del personale impiegato per le esigenze afferenti alla situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile previa anticipazione da parte della Struttura di missione di cui al comma 1.

12. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo è soppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010.

13. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unità Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della contabilità speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unità Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010.

14. Gli oneri di cui alla presente articolo gravano sulle pertinenti contabilità speciali.

Art. 16.

1. Ai fini di provvedere all'attuazione degli interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente nel comune di Marsciano (PG) maggiormente colpito dall'evento sismico del 15 dicembre 2009, il medesimo Comune è autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2011, quattro incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a due operatori amministrativi (categoria B3), ad un istruttore (categoria *C)* e ad un istruttore direttivo tecnico (categoria D1) in deroga all'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Agli oneri occorrenti per l'attuazione del comma 1, nel limite di 75.000 euro, si provvede a valere sullo stanziamento previsto alla voce *g)* «Spese generali» del Piano di riparto approvato con ordinanza n. 122/2010 del Commissario delegato-Presidente della Regione Umbria nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010.

Art. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito: «2. Per assicurare che le iniziative ancora necessarie per il definitivo superamento dello stato di emergenza siano coordinate al fine di bilanciare l'interesse alla tutela dell'ambiente con quello all'eventuale mantenimento dell'attività industriale nelle aree interessate dalla bonifica, il Commissario delegato sottopone alla previa approvazione, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il crono programma degli interventi e di un piano per favorire la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti alla scadenza dello stato d'emergenza.».

2. All'articolo 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009, dopo le parole «nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria», è aggiunto il seguente periodo «ed in stretto raccordo con il Commissario straordinario della società Caffaro S.r.l. ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A01738

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Éva Nováki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Éva Nováki;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito il diploma di laurea specialistica denominato «Egyetemi Oklevél» di docente di Italiano in Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 16 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11406 del 30 ottobre 2008, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 16163 in data 7 dicembre 2010 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 9121 del 16 dicembre 2010 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto, per la classe 59/A, dalla predetta prof. ssa Éva Nováki;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale diploma di istruzione superiore «Egyetemi Oklevél – matematica és rajz szakos általános isolai tanár» (docente di matematica e di disegno di scuola primaria e secondaria di I grado) conseguito il 19 giugno 1985 presso «Berzsenyi Dániel Tanarképzö Föiskolán» di Szomathely (Ungheria), posseduto dalla cittadina italo-ungherese prof.ssa Éva Nováki, nata a Celldömölk (Ungheria) il 4 maggio 1963, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella classe:

59/A Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A00852

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Korn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Korn;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto chiede insegnamento in lingua tedesca;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n.206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario «Magister der Philosophie – 1) Studienrichtung Französisch (Sammelbegriff Romanistik) (Studienzweig Französisch, Lehramt an Höheren Schulen) – 2) Studienrichtung Deutsche Philologie (Studienzweig Deutsche Philologie, Lehramt an Höheren Schulen) rilasciato dall'Università di Vienna il 7 maggio 1992 comprensivo della formazione pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Pādagogische Ausbildung der Lehramtskan-didaten» conseguito nel 1991 presso l'Università di Vienna,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Maria Korn, nata ad Amstetten (Austria) il 30 ottobre 1966, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

96/A Tedesco (seconda lingua) negli istituti d'istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della Provincia di Bolzano;

97/A Tedesco (Seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della Provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A00851

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Carmen Creciunescu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Carmen Creciunescu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il certificato di «Definitivatul în învăţămînt prin Ordinul ministrului învăţămîntlui - nr.10177» conseguito il 1 settembre 1993 presso Universitatea «AL.I.CUZA» di Iaşi;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 28 maggio 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diploma de Absolvire in Profilul Matematică, specializarea Matematică-Fizică –Serie I nr. 623» comprensivo della formazione didattico-pedagogica, conseguito il 25 gennaio 1991 presso Universitatea «AL.I.CUZA» di Iaşi (Romania),
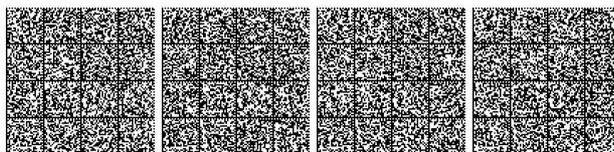
posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Carmen Creciunescu, nata a Cimpulung Moldovenesc (Romania) il 24 dicembre 1966, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nelle classi di concorso:

38/A Fisica;

47/A Matematica;

48/A Matematica applicata;

49/A Matematica e Fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A00950

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria del Mar Mendiola Rodriguez, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria del Mar Mendiola Rodriguez;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha l'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nella classe di concorso 61/A;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario «Licenciado en filosofia y letras» conseguito il 19 ottobre 1995 presso l'Università di Alicante (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de aptitud pedagogica» conseguito il 30 aprile 1996 presso l'Università di Alicante (Spagna),

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Maria del Mar Mendiola Rodriguez, nata ad Alicante il 1º dicembre 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe: 39/A - Geografia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A00951

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Gonzalez Fernandez, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Gonzalez Fernandez;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista, in particolare, la documentazione, certificata dalla Consejería educacíon y ciencia del 6 agosto 2010, relativa al concorso pubblico sostenuto in Spagna dall'interessata per l'accesso alla cattedra di lingua casigliana e letteratura dalla quale si evince che il programma d'esame presuppone una preparazione corrispondente ai requisiti di accesso ai concorsi italiani;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 29 maggio 2009, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario «Licenciada en derecho» conseguito il 10 settembre 2007 presso l'Università di Castilla - La Mancha;

titolo di abilitazione all'insegnamento «C.A.P.» (Certificato di idoneità pedagogica) conseguito presso l'«Universitat de Valencia» (Spagna) nell'a.a. 2008-2009. Il suddetto titolo abilita per l'insegnamento nella scuola secondaria,

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Maria Gonzalez Fernandez, nata a La Roda - Albacete (Spagna) il 10 novembre 1984, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A - Seconda lingua straniera (spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A00952

DECRETO 14 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elisabeth Walcher, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Elisabeth Walcher;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha studiato in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Considerato che il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il decreto dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale, la gestione amministrativa della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario «Magistra der Philosophie - Lehramtsstudium Unterrichtsfach Englisch Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung» comprensivo di formazione pedagogica, conseguito il 19 gennaio 2009 presso la «Leopold-Franzens Universität di Innsbruck» (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes» rilasciato il 9 luglio 2010 da Katholisches Oberstufenrealgymnasium di Innsbruck,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Elisabeth Walcher, nata a Brunico (Bolzano) il 22 aprile 1985, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:
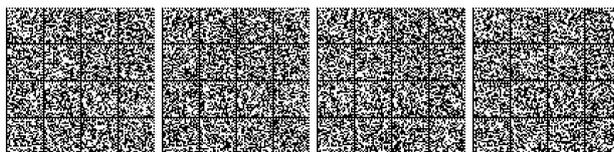
45/A - Inglese - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere - (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2011

Il dirigente: PETRINI

11A00953

DECRETO 25 gennaio 2011.

Abilitazione all'istituto «Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Via delle Medaglie D'Oro, 202 - Roma - , per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 8 unità e, per l'intero corso, a 32 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma - Via delle Medaglie D'Oro, 202 - , ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 8 unità e, per l'intero corso, a 32 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01386
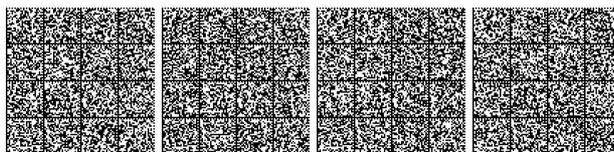
DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola di Psicoterapia Dinamica Breve» di Roma ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia dinamica breve» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di diniego all'attivazione di una sede periferica in Pescara;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Pescara - c/o Smile via Paolucci, 3 sc. 1 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 dicembre 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;

Decreta:

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di psicoterapia dinamica breve» di Roma, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pescara – c/o Smile via Paolucci, 3 sc. 1 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A01387

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 1909 del 18 giugno 2010, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio - non assente per altri motivi - allo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali, per l'intera giornata del 14 giugno 2010, così determinando la chiusura dell'Ufficio di Segreteria;

Vista la nota n. 12678 del 12 agosto 2010, con la quale il Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, ha preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Sassari nel giorno 14 giugno 2010 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la regione Sardegna;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari nel giorno 14 giugno 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2011

Il direttore generale: LAPECORELLA

11A01739

DECRETO 8 febbraio 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
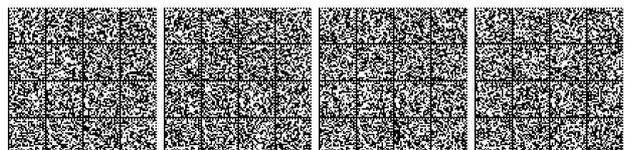
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 22.419 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 15 febbraio 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 febbraio 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.
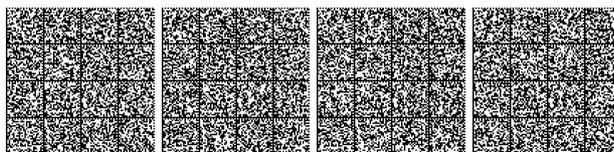
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A01755

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Santa Cruz Lisbeth Maribel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una pro-

fessione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende ratto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Santa Cruz Lisbeth Maribel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. l, e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2001 presso la Universidad Inca Garcilaso de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Santa Cruz Lisbeth Maribel, nata ad Ayacucho (Perù) il giorno 9 agosto 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Santa Cruz Lisbeth Maribel è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01072

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simbort Zeballos Lilybet Ambar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto dei Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Simbort Zeballos Lilybet Ambar ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titoli identico ad altri per i quali si è già

provveduto nelle precedenti conferenze di servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 dei decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2010 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Simbort Zeballos Lilybet Ambar, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 2 febbraio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Simbort Zeballos Lilybet Ambar è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01073

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.» (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 243);

Visto in particolare l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 di modifica della normativa in materia di controversie di lavoro;

Visto l'art. 410 c.p.c. così come novellato dall'art. 31 dalla sopradetta legge;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della sopradetta legge «Le Commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La Commissione è composta dal direttore dell'Ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentati effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale».

Vista la nota del Ministero del Lavoro, prot. n.11/I/0003428 del 25 novembre 2010, di ricomposizione della Commissione Provinciale di Concilizione;

Ritenuto che si rende necessario procedere in ossequio alla sopradetta nota ministeriale alla ricostituzione della Commissione Provinciale di Conciliazione per adeguarla alle norme del nuovo processo del lavoro;

Visti i dati forniti dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Datoriali più rappresentative a livello territoriale in ossequio alla predetta nota ministeriale e come individuate secondo i criteri già forniti dal Ministero con circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati Provinciali dell'INPS;

Viste le designazioni nel frattempo pervenute dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Datoriali appositamente interpellate;

Per quanto precede e nella competenza che gli è propria;

Decreta:

è ricostituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza la Commissione di Conciliazione di cui al novellato art. 410 del c.p.c.,

che risulta così composta:

dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o suo delegato, che la presiede;

dai sigg.:

Simone Celebre nato a Cosenza il 12 marzo 1981 - Componente effettivo;

Alberico Napoli nato a Cosenza il 9 gennaio 1978 - Componente supplente;

per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

dai sigg.:

Giulio Vanni nato a Cosenza il 29 agosto 1955 - Componente effettivo;

Francesco Perrone nato ad Acquappesa il 6 novembre 1950 - Componente supplente;

per la Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL);

dai sigg.:

Rossella Franca Palermo nata a Cosenza il 12 luglio 1959 - Componente effettivo;

Gianfranco Greco nato a Cosenza il 23 luglio 1958 - Componente supplente;

per l'Unione Italiana dei Lavoratori (UIL);

dai sigg.:

Mario Rende nato a Cosenza il 6 gennaio 1955 - Componente effettivo;

Liliana Granata nata a Cosenza il 20 gennaio 1963 - Componente supplente;

per l' Unione Generale del Lavoro (UGL);

dai sigg.:

Francesco Falzetta nato a Cosenza il 23 luglio 1963 - Componente effettivo;

Antonio Sarri nato a Cosenza il 1° maggio 1964 - Componente supplente;

per la Confartigianato;

dai sigg.:

Pierpaolo Mottola nato a Cosenza il 17 maggio 1975 - Componente effettivo;

Vito Castrignanò nato a Cosenza il 7 settembre 1959 - Componente supplente;

per la Confindustria;

dai sigg.:

Maria Cocciolo nato a Vibo Valentia il 29 settembre 1975 - Componente effettivo;

Giuseppe Sammarro nato a Paola il 15 gennaio 1946 - Componente supplente;

per la Confcommercio;

dai sigg.:

Francesco Cipolla nato a S. Marco Argentano 1'8 luglio 1962 - Componente effettivo;

Luigina Leonetti nata a Pedace il 7 febbraio 1957 - Componente supplente;

per la Coldiretti Cosenza.

Il presente decreto sarò pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Cosenza, 14 gennaio 2011

Il direttore: CANTISANO

11A01241

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 gennaio 2011.

Revoca della designazione quale organismo di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.

IL CAPO REPARTO SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE CONTRAMMIRAGLIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe finalizzate all'adozione del «provvedimento finale»;

Visto il decreto dirigenziale di designazione n. 1088, in data 10 dicembre 2004, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto, con il quale la società ANCCP S.r.l. con sede a Milano in Via Rombon, 11 è stata designata per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti;

Vista la nota prot. n. ANCCP-00037/10 in data 20 ottobre 2010 con la quale la Società ANCCP S.r.l. ha rinunciato all'attività di certificazione per cui era stata designata;

Considerato che la suddetta società non ha svolto in passato e sino ad oggi alcuna attività di certificazione inerente l'autorizzazione ricevuta;

Preso atto degli obblighi attuativi derivanti dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, il decreto dirigenziale 10 dicembre 2004, n. 1088, citato in premessa, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Capo reparto contrammiraglio: ALIPERTA

11A01505
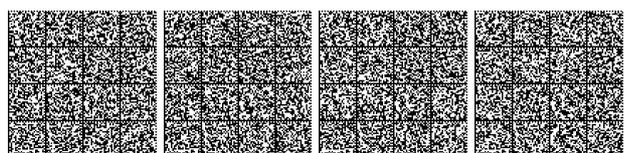
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2011.

Iscrizione di alcune varietà di mais al relativo registro nazionale

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS
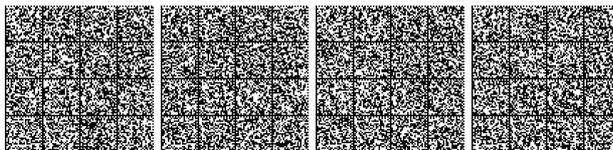
Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
12503	Scratch	200	HS	Caussade Semences – Francia
12505	Duossi CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
12506	Renti CS	200	HT	Caussade Semences – Francia
12516	Borgi CS	200	HT	Caussade Semences – Francia
12609	**P9569**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
12759	Delrio	200	HT	Panam France SARL – Francia
12760	Fenelon	200	HS	Panam France SARL – Francia
12761	Cravero	200	HS	Panam France SARL – Francia
12763	Izabal	200	HT	Panam France SARL – Francia
12775	Monney	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12778	Farmgreen	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12779	Servus	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12781	Tactic	200	HT	Maisadour Semences - Francia
12814	Zafka	200	HS	Pannar Seed Inc. - USA
12815	Panola	200	HS	Pannar Seed Inc. - USA
12832	Oberst	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12833	Farmstar	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12834	Monasterium	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12839	Farmboss	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12843	GL Titan	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria
12855	Exxpression	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12857	Xxanten	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12859	Kixxo	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12881	Quilmes	200	HS	Panam France SARL – Francia
12882	Tiosa	200	HS	Panam France SARL – Francia
12883	Linares	200	HS	Panam France SARL – Francia
12884	Elzea	200	HT	Panam France SARL – Francia
12923	ES Diademe	200	HT	Euralis Semences – Francia
12931	**DKC3307**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
12933	**DKC3409**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
12938	**DKC3507**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
12940	**DKC3717**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
12942	**DKC4114**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
12991	SY Novatop	200	HT	Syngenta Seeds SAS – Francia
12995	Quantius	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12997	SY Nickel	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12998	SY Flovita	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12999	SY Voltaic	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13000	SY Previsio	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12193	Monalie	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
12510	Codigoal	300	HS	Caussade Semences – Francia
12511	Daleg	300	HS	Caussade Semences – Francia
12513	Script	300	HS	Caussade Semences – Francia
12615	**LBS4324**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
12756	Sumator	300	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
12784	Viatrix	300	HS	Maisadour Semences - Francia
12785	Vandoma	300	HS	Maisadour Semences - Francia
12867	Exxist	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12943	**DKC4082**	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13001	SY Prince	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13002	SY Okland	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13003	SY Sacramento	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13004	SY Brillio	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12517	Kabrios	400	HS	KWS Saat AG – Germania
12518	Kalamis	400	HS	KWS Saat AG – Germania
12573	Kimberley	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12577	**LG3530**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12619	**P0725**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12620	**P1020**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12624	**P0923**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12625	**P0412**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
12626	**P0837**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12757	Sumbra	400	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
12786	Vaska	400	HS	Maisadour Semences - Francia
12788	**MAS 48F**	400	HS	Maisadour Semences - Francia
12789	Velibor	400	HS	Maisadour Semences - Francia
12818	Pankor	400	HS	Pannar Seed Inc. - USA
12820	**DS0216**	400	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12821	**DS0215**	400	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12822	DA Suzette	400	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12876	Danixx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12885	Querio	400	HS	Panam France SARL – Francia
12910	Aristide VSM	400	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
12951	**DKC5401**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
12962	**DKC5717**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
13005	SY Onesti	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13006	SY Trusteo	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13008	SY Adoric	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13009	SY Provial	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13060	Sunsis	400	HS	Dow Agrosciences GMBH – Germania
12277	Tobiaxx	400	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12132	Elgrande	500	HS	Panam France SARL – Francia
12519	Klots	500	HS	KWS Saat AG – Germania
12521	Kanapes	500	HS	KWS Saat AG – Germania
12578	**LG30536**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12579	Azzanio	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12580	**LG30531**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12583	**LG30491**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12585	Peggy	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12586	**LG30561**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12653	**P1228W**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
				Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12664	**PR33W79**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12668	**P1263**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12671	**P1227**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12672	**P1205**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12673	**P1028**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12675	**P0986**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12790	**MAS 60WX**	500	HS	Maisadour Semences - Francia
12791	Vallina	500	HS	Maisadour Semences - Francia
12824	Shannon	500	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12825	**DS0217**	500	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12827	**DS0218**	500	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12850	**ZP560**	500	HS	Maize Research Institute "Zemun Polje" – Serbia-Montenegro
12877	Roxxane Duo	500	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12886	Reyes	500	HS	Panam France SARL – Francia
12912	Ovidio VSM	500	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
12968	**DKC5707**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
13011	SY Sincero	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13012	Naikam	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13014	SY Miami	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12523	Kalmus	600	HS	KWS Saat AG – Germania
12525	Kassiopea	600	HS	KWS Saat AG – Germania
12527	Kandidus	600	HS	KWS Saat AG – Germania
12528	Kalipso	600	HS	KWS Saat AG – Germania
12589	Indaco	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12590	**LG30681**	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12591	Ernesto	600	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12676	**PR33H82**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12677	**P1429**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12680	**P1745**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12683	**P1321**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12686	**P1318**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12687	**P1519**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12689	**P1436**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12690	**P1609**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e

Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
				Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12691	**P1723**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12692	**P1547**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12693	**PR32F70**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
12829	**DS0219**	600	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12878	Xxerene	600	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
12879	Calgary	600	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna
12914	Orazio VSM	600	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
12915	Ottavio VSM	600	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
12918	Spartaco VSM	**700**	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
12981	**DKC6717**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
12984	**DKC6815**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
13017	SY Lussuoso	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13021	SY Lucroso	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13022	SY Poderoso	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13024	SY Valoroso	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13026	SY Sycuro	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12026	**P2023**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12529	Klicks	700	HS	KWS Saat AG – Germania
12530	Kolosseus	700	HS	KWS Saat AG – Germania
12532	Kalumet	700	HS	KWS Saat AG – Germania
12595	Armesan	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12695	**P1703**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
12794	Valdas	700	HS	Maisadour Semences - Francia
12831	**LG30691**	700	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
12919	Catullo VSM	700	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
12921	Attila VSM	700	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
13028	SY Titanus	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13031	SY Telstar	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13032	SY Portentoso	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12065	Alimente	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. – Francia
12160	SY Generoso	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
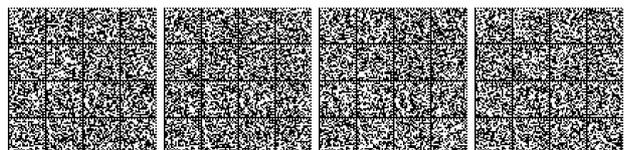
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A01727

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 gennaio 2011.

Chiusura delle società del gruppo Flotta Lauro: Egeria - società di Navigazione S.p.A., Alcione - società di Navigazione S.p.A., Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio) Società di fatto, S.N.E.G. S.r.l, Marine Trading Services S.r.l., Lauro Transoceanica Line Services S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982, 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983, 14 giugno 1983 e 4 luglio 1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.A. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, S.r.l. Lauro Lines, S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Angelina Lauro, la Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio), l'Impresa Individuale Achille Lauro, la S.r.l. SNEG, la S.p.A. CO.GRA.ME., la S.r.l. Marine Trading Services, la S.p.A. Lauro Transoceanica Line Services, la S.p.A. La Riviera;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo commissario delle società del Gruppo Flotta Lauro ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nella persona del prof. avv. Fabio Franchini, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 18 dicembre 2009 e 1° febbraio 2010 con i quali è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e del progetto di riparto finale delle procedure sotto precisate;

Vista l'istanza in data 25 maggio 2010, con la quale il commissario liquidatore chiede che venga disposta la chiusura delle procedure relative alle società del Gruppo Flotta Lauro Egeria - società di navigazione S.p.A., Alcione - società di navigazione S.p.A., Achille Lauro ed altri - Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio) Società di fatto, S.N.E.G. S.r.l., Marine Trading Services S.r.l., Lauro Transoceanica Line Services. S.p.A., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società sopra precisate, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria della società del Gruppo Flotta Lauro: Egeria - società di navigazione S.p.A., Alcione - società di navigazione S.p.A., Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio) Società di fatto, S.N.E.G. S.r.l., Marine Trading Services S.r.l., Lauro Transoceanica Line Services. S.p.A.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria precisate all'articolo uno inclusi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 14 gennaio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

11A01474

DECRETO 20 gennaio 2011.

Autorizzazione alla «Det Norske Veritas Italia S.r.l.» al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese della direttiva n. 97/23/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del 2 dicembre 2008 di autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità in materia di attrezzature a pressione rilasciato all'organismo «Consorzio DNV - Modulo uno Scarl», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la scrittura privata stipulata tra «DET Norske Veritas Italia S.r.l.» ed «Eurofins Modulo uno S.p.a.» di scioglimento del «Consorzio DNV Modulo uno Scarl» registrato presso l'agenzia delle entrate ufficio di Milano 1, in data 10 dicembre 2009 - serie 3 - n. 12860;

Vista l'istanza del 23 marzo 2010, protocollo n. 15157 con la quale la società «DET Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede in viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza e della Brianza), ha chiesto che, l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 97/23/CE, concessa con decreto del 2 dicembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2008 al «Consorzio DNV - Modulo uno Scarl» venga ad essa trasferita;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società «DET Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede in viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza e della Brianza), soddisfano i requisiti richiesti la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Considerato che la società «DET Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede in viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza e della Brianza), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «DET Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede in viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza e della Brianza) è autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

modulo Al - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

modulo B - Esame CE del tipo;

modulo B1 - Esame CE della progettazione;

modulo C1 - Conformità al tipo;

modulo D - Garanzia qualità produzione;

modulo D1 - Garanzia qualità produzione;

modulo E - Garanzia qualità prodotti;

modulo El - Garanzia qualità prodotti;

modulo F - Verifica su prodotto;

modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

modulo H - Garanzia qualità totale;

modulo H1 - Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo «DET Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede in viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza e della Brianza), è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione mantiene la validità dell'autorizzazione rilasciata a favore di «Consorzio DNV - Modulo uno Scarl», di cui alle premesse del presente decreto.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società «DET Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede in viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza e della Brianza); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Div. XIV.

7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società «DET Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede in viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza e della Brianza), per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XVIII.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A01476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011.

Approvazione del regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto. (Delibera n. 38/11/CONS).

L'AUTORITÁ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 3 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, il suo art. 70, che disciplina i requisiti minimi dei contratti con gli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001 «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio», con particolare riferimento all'art. 2, lettera *c)* per quanto riguarda le manifestazioni qui delineate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice per la protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n.145/2006 «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo» tra cui rientra, nell'ambito dei servizi di chiamate di massa, il televoto;

Vista la delibera n. 8/1999 del Consiglio del 27 marzo 1999 recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»;

Vista la delibera n. 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento per le procedure sanzionatorie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni;

Visti i regolamenti per la risoluzione delle controversie insorte tra utenti e operatori nonché tra più operatori, adottati da quest'autorità con le delibere 173/07/CONS e 352/08/CONS e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 659/10/CONS, recante «Avvio della consultazione pubblica in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto», pubblicata sul sito dell'autorità in data 22 dicembre 2010, con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, con la quale l'autorità ha posto in consultazione un testo di regolamento per la disciplina della trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, corredato da motivazione e domande rivolte al mercato per eventuali approfondimenti;

Preso atto delle osservazioni e delle risposte ricevute dai partecipanti alla consultazione pubblica e, in particolare, dagli operatori Telecom Italia S.p.A., con nota 2514/2011, Vodafone Omnitel N.V., nota Prot. 3091/2011, e Wind Telecomunicazioni S.p.A., nota Prot. 3337/2011, dalle emittenti RAI Radio Televisione Italiana, nota Prot. 3330/2011, RTI S.p.A. Gruppo Mediaset, nota Prot. 2491/29011, e Tim Media, nota Prot. 2514/2011, dall'associazione di Service Provider, ASSOCSP, nota del 3342/2011, nonché dalle associazioni di consumatori ADOC, nota Prot. 2062/2011, e Unione nazionale consumatori UNC, nota Prot. 3472/2011;

Audite le società Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni, RTI, RAI e l'associazione ASSOCSP, che ne hanno fatto richiesta entro i termini prescritti;

Viste le motivazioni alla base dell'intervento dell'autorità indicate nelle premesse della suddetta delibera 659/10/CONS;

Considerato che, sebbene la scelta di offrire il servizio di televoto sul mercato derivi esclusivamente dalla impostazione editoriale che l'emittente decide di conferire ad un determinato programma radiotelevisivo, il servizio in questione, per la sua natura «convergente» e per la complessità delle prestazioni ad esso correlate, coinvolge necessariamente altri attori-operatori telefonici fissi e mobili, titolari di numerazione, centri servizi;

Considerato che per garantire l'obiettivo di assicurare agli utenti la necessaria qualità e trasparenza di questo servizio «convergente», reso a fronte di un corrispettivo, nonché la parità di trattamento dei televoti espressi, è necessario individuare il contributo che i diversi attori, ciascuno per la propria competenza, debbono conferire alla realizzazione di tale obiettivo, nonché definirne normativamente ruoli e responsabilità;

Considerato, peraltro, che alla descritta diversità dei ruoli è necessariamente collegata una diversità di coinvolgimento nell'ambito delle varie questioni poste in consultazione pubblica e che, pertanto, in quest'ottica l'autorità ha svolto le proprie valutazioni sulle osservazioni ricevute, illustrate nei seguenti paragrafi (che richiamano il numero dei paragrafi del documento posto in consultazione, allegato B alla delibera n. 659/10/CONS);

Rilevato al riguardo:

§ 4: *Competenza e motivazioni dell'autorità in materia di televoto.*

Oggetto della proposta in consultazione.

L'autorità ha ritenuto di intervenire in materia di televoto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2 della legge n. 249/1997, in tema di qualità e carte dei servizi, nonché nelle disposizioni elencate all'art. 2, comma 12, lettere i)-*m)* della legge n. 481/1995, a mente del quale l'autorità: «*i)* assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi …» e «*l)* pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza …».

L'autorità, in particolare, ha ritenuto necessario migliorare i flussi informativi verso l'utenza, garantire l'efficacia delle modalità tecniche del servizio e predisporre strumenti per un'adeguata vigilanza.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

La società RTI Mediaset ha contestato integralmente l'intervento dell'autorità, anche sotto il profilo della competenza, osservando, su questo punto, che il televoto, essendo un servizio di intrattenimento, non rientrerebbe nella definizione di servizio di comunicazione elettronica né di pubblica utilità, e che l'intervento dell'autorità non sarebbe volto a disciplinarne i contenuti tecnici, bensì inciderebbe sulle scelte editoriali delle emittenti.

Altre partecipanti invece (AssoCSP, Wind Telecomunicazioni, Tim Media), nel commentare il testo, hanno manifestato una preferenza verso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte dei soggetti interessati alla fornitura del servizio, come già avvenuto per altri servizi a sovrapprezzo.

RAI, Telecom Italia, Vodafone, Adoc e UNC, infine, hanno pienamente condiviso e apprezzato l'esigenza, avvertita dall'Autorità, di una specifica regolamentazione del peculiare servizio di televoto.

Valutazioni dell'autorità.

Rispetto ai commenti pervenuti, può osservarsi, innanzitutto, che l'autorità ha già illustrato, nella delibera n. 659/10/CONS di avvio della consultazione pubblica, che dunque si richiama, l'esigenza e il fondamento giuridico del proprio intervento, che peraltro tende ad incidere
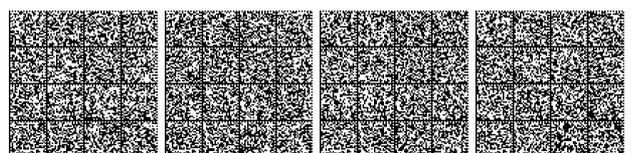
esattamente su quegli aspetti del servizio (qualità, trasparenza ed efficacia) che ad oggi ancora non trovano compiuta disciplina in altri provvedimenti del settore proprio a causa della peculiare natura «mista» del servizio.

Inoltre, lungi dall'incidere sulle scelte editoriali delle emittenti (se tali possono essere definite quelle relative alle informazioni da dare all'utenza che usufruisce di un servizio a sovrapprezzo ovvero quelle relative al limite di voti inviabili da ciascuna utenza), l'intervento dell'autorità è invece finalizzato a garantire, nel suo complesso, il «buon funzionamento» del servizio di televoto, cioè la «qualità» dello stesso rispetto al suo scopo, da intendersi come la capacità di rilevare, in maniera veritiera e rappresentativa della base votante (nei limiti di ragionevole ampiezza stabiliti dalle regole del gioco), le preferenze dei telespettatori.

È proprio da tale esigenza che deriva la necessità di regolare anche alcuni aspetti tecnici del servizio, il quale, in realtà, non ha natura editoriale.

Il riferimento è innanzitutto alla necessaria esclusione di quei meccanismi che, permettendo un invio automatizzato dei voti, possano completamente alterare lo scopo tipico del servizio di «televoto», insito nel suo nome e invalso nella percezione degli utenti, vale a dire quello di rilevare le preferenze tra il pubblico.

Per preservare tale scopo ed onorare il sinallagma contrattuale, è necessario contenere le modalità operative del servizio tramite la previsione di limiti al suo utilizzo (limiti peraltro già noti nei sistemi dei servizi a sovrapprezzo, nei quali il televoto rientra, a fini di controllo della spesa).

Infatti, in difetto di tale contenimento, il descritto scopo tipico del servizio risulta certamente alterato, comportando la dipendenza dei risultati del televoto non tanto dalle preferenze del pubblico, bensì dalla capacità economica dei votanti.

Per tale evenienza, diventerebbe doveroso informare chiaramente l'utenza della diversa finalità attribuita al servizio, che non sarebbe più, o lo sarebbe solo accessoriamente, quella di «voting», bensì quella di una «raccolta fondi» competitiva; si tratta, tuttavia, di una finalità che dovrebbe essere chiaramente esplicitata nell'offerta del servizio, a partire dalla correzione della comune, ma certamente incoerente, denominazione dello stesso, per poi essere assoggettata alla disciplina delle numerazioni per la raccolta fondi.

Per ciò che concerne, infine, gli eventuali codici di autoregolamentazione che i soggetti coinvolti potrebbero adottare, si ritiene che l'emananda regolamentazione certamente non osti a tale evenienza, che è senz'altro apprezzabile, ed anzi ne delinei i possibili ambiti di intervento.

§ 5.1: *Ambito di applicazione del regolamento.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Nel testo proposto in consultazione la scelta dell'autorità è stata quella di riservare l'applicazione delle nuove regole al servizio di televoto diffuso in ambito nazionale e di considerare soltanto il televoto collegato a competizioni (dunque non quello eventualmente usato a fini di statistica o inchieste), anche se associato ad altri sistemi di valutazione dei partecipanti alla competizione.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

Tutti i partecipanti hanno concordato sugli ultimi due profili, mentre taluni (RAI, RTI Mediaset, *UNC)* hanno sottolineato l'opportunità di estendere le norme anche al servizio di televoto in ambito locale, non ravvisando motivi di esclusione e ritenendo il servizio in ambito locale offerto con modalità analoghe.

TIM Media, infine, ha suggerito di applicare le norme soltanto ai programmi trasmessi dalle emittenti maggiori, Rai e Mediaset.

Valutazioni dell'autorità.

Al riguardo può osservarsi, in via preliminare, che non pare possibile ipotizzare un intervento regolamentare destinato soltanto a talune specifiche emittenti nell'ambito di una medesima categoria (quella nazionale).

Per ciò che concerne, invece, il servizio di televoto diffuso da emittenti locali, all'esito della consultazione, preso atto delle osservazioni dei partecipanti, l'autorità si riserva senz'altro di estendere l'applicazione delle norme, preferendo tuttavia posticipare tale intervento, sia per permettere una maggiore partecipazione consultiva delle emittenti locali, ad oggi non prevista, sia perché, con riguardo al profilo di tutela dell'utenza, l'identità degli attori che forniscono la parte tecnica del servizio in ambito nazionale e locale renderà più agevole l'estensione dei relativi adempimenti.

§ 5.2: *Enunciazione di principi generali in materia di televoto.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Nel testo proposto in consultazione la scelta dell'autorità è stata quella di enunciare alcuni principi generali (trasparenza, uguaglianza, pari opportunità) per indirizzare l'agire di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi gli utenti, sottolineando, su questo punto, gli scopi di natura privata nell'utilizzo del servizio, da utilizzare, dunque, come espressione di una preferenza «personale», cioè riferita ad una determinata persona, a prescindere dai motivi da cui essa sia determinata.

Si è inteso dunque escludere, già in linea generale, un utilizzo alterato del servizio, che non sia riconducibile ad una preferenza (come quello che, tipicamente, potrebbe derivare da un sistema automatizzato).

Inoltre, onde facilitare l'offerta del televoto anche da parte di operatori di accesso privi di una propria rete o con una customer base minore, si è enunciato il principio della pari opportunità degli operatori nell'adesione al servizio, indirizzando al contempo in questo senso la scelta dei sistemi da adottare; ciò anche al fine di rendere più ampia la base votante, con miglioramento dell'efficacia del servizio.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

Tutti i partecipanti alla consultazione che hanno commentato la disposizione (RAI, Telecom Italia, Vodafone, Wind Telecomunicazioni, AssoCSP, *UNC)* hanno in generale condiviso le finalità descritte, se del caso specifi-

cando che il mercato è già aperto agli operatori minori, con la sola eccezione di RTI Mediaset, che ha ritenuto la norma non necessaria (poiché i principi espressi sul televoto sarebbero già desumibili da altre disposizioni), denunciando peraltro che la norma dedicata agli operatori minori lederebbe la libertà dell'autonomia di impresa nella scelta delle soluzioni tecnologiche e sarebbe inutile in un'ottica di tutela dell'utenza.
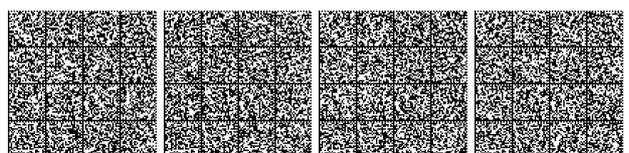
La partecipante ha inoltre sottolineato che non è possibile indagare sugli scopi soggettivi dei votanti e che anche i professionisti devono poter votare (il commento è collegato alla necessità di espressione del voto «con modalità estranee ad attività di carattere professionale», inserita nel documento in consultazione).

Valutazioni dell'autorità.

Al riguardo può innanzitutto osservarsi, richiamando quanto già esplicitato nel paragrafo precedente, nonché nella delibera n. 659/10/CONS, di avvio della consultazione, che l'enunciazione di principi generali in materia di televoto tende a chiarire le finalità dell'intervento e, conseguentemente, ad agevolarne la corretta interpretazione da parte di ogni interessato, e non è peraltro rinvenibile in altre disposizioni.

La norma può essere dunque confermata, pur con alcune precisazioni, onde fugare ogni dubbio sul suo significato (particolarmente sulla possibilità di voto delle utenze business, sulla quale, comunque, nella stessa consultazione si era già espressamente data una valutazione positiva).

§ 5.3: *Regolamento di televoto e gestione dei reclami.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Nel testo in consultazione, l'autorità ha proposto la pubblicazione on line del regolamento di televoto anticipata (di 15 giorni) rispetto alla messa in onda del relativo programma nonché la contestuale comunicazione di un estratto alla stessa autorità.

È stato inoltre proposto, sulla base delle migliori pratiche già attuate, di prevedere la gestione dei reclami ricevuti dagli utenti, anche dopo la chiusura del televoto, e di relazionare quanto fatto all'autorità.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

I partecipanti che hanno commentato negativamente la disposizione (Rai, RTI Mediaset, TIM Media), essendone peraltro, in concreto, gli unici destinatari, hanno fatto notare che talvolta il format definitivo del programma viene "chiuso" anche poche ore prima della messa in onda, con la conseguenza che la pubblicazione anticipata di un dettagliato regolamento on line pare di difficile realizzazione. Allo stesso tempo, tali partecipanti hanno sottolineato che la trasmissione di tutti i reclami all'autorità creerebbe una significativa mole di lavoro. Tali osservazioni sono state formulate anche da Vodafone.

Le associazioni hanno infine anche chiesto che fra «i soggetti che supervisionano alle operazioni di televoto», da indicare nel regolamento, vi sia un rappresentante dei consumatori e utenti.

Valutazioni dell'autorità.

Le osservazioni svolte possono essere parzialmente condivise.

Ne consegue che, a fini di trasparenza per gli utenti, si ritiene di prevedere soltanto la pubblicazione anticipata di un estratto del regolamento di televoto, contenente, in pratica, quegli aspetti che più interessano i fruitori del servizio (costi, numerazioni, indirizzi per eventuali reclami), in un tempo comunque più ridotto (7 giorni).

Per il resto, permane la necessità di una conoscenza preventiva da parte dell'autorità, anche a fini di vigilanza, delle caratteristiche del servizio di televoto che sarà offerto, ma l'emittente potrà segnalare se vi sono aspetti ancora in discussione.

Onde fugare ogni dubbio, inoltre, si è chiarito che all'autorità andrà trasmessa, ma soltanto dopo la chiusura definitiva del programma e dei vari servizi di televoto offerti nell'ambito dello stesso, una sintesi delle segnalazioni ricevute, affinché sia possibile comprendere se vi sono state particolari contestazioni e per svolgere dunque, all'occorrenza, le dovute verifiche.

Infine, in accoglimento dell'istanza delle associazioni, e considerato che, allo stato, in caso di televoto le emittenti volontariamente già prevedono la presenza di un pubblico ufficiale che supervisiona alle operazioni con lo scopo di certificarne lo svolgimento (apertura e chiusura delle sessioni, risultati delle elaborazioni dei voti, proclamazione dei vincitori), si ritiene possibile affiancare, almeno per gli eventi di particolare rilevanza per la società, un rappresentante dei consumatori e utenti, designato nell'ambito del Consiglio nazionale utenti, CNU, in considerazione del diverso ruolo che caratterizza tale figura (tutela dell'utenza, ricerca della trasparenza, rispondenza del servizio alle norme qui deliberate).

§ 5.4: *Criteri sulla validità del voto.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Come già accennato nel primo paragrafo in consultazione (§ 4), l'autorità ha spiegato che uno dei motivi fondamentali dell'intervento è quello di evitare che la rilevazione del voto (cioè della preferenza del pubblico) sia alterata.

L'alterazione può avvenire, in primo luogo, se si permette di moltiplicare per un significativo numero di volte il voto espresso, non prevedendo tetti di voto ovvero prevedendo tetti eccessivamente elevati.

La moltiplicazione altera la rilevazione per vari motivi: essa, infatti, innanzitutto comporta un cospicuo aumento della spesa per l'utente, tra l'altro in assenza di sistemi di alert, con la conseguenza che la vittoria rischia di essere determinata più che dalle effettive preferenze, dalle disponibilità economiche dei fan. Dall'altro la moltiplicazione del voto può essere nella sostanza inutile (per esempio se si vota sempre lo stesso partecipante, in quanto per esprimere la preferenza in teoria è sufficiente un solo voto), ovvero può vanificare lo scopo della rilevazione (se si votano più partecipanti in pratica si rischia di annullare la preferenza tra gli stessi, salvo il caso in cui si tratti di un numero elevato di competitor).

In secondo luogo, l'alterazione del voto potrebbe provenire da sistemi automatizzati o meno che permettono l'invio dei voti da call center o da sistemi di invio multiplo di SMS; in questo caso è di tutta evidenza che i voti non sarebbero collegati ad una preferenza del pubblico, bensì ad una più o meno elevata capacità organizzativa ed economica nel creare o acquistare «pacchetti di voti».

Per questi motivi l'autorità ha ipotizzato l'apposizione di un «tetto» al numero di voti inviabili in una determinata sessione (rilevando che nei vari regolamenti privati vi sono tetti anche di 100 voti per singola sessione di voto) e l'esclusione dei voti provenienti dai predetti sistemi automatizzati o con l'identificativo di chiamata oscurato o modificato.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

Quasi tutti i partecipanti hanno concordato sulla necessità di limitare il numero di voti inviabili, indicando le seguenti soluzioni: Rai (da 5 a 10 voti per ogni sessione o giorno solare, a seconda del format), Tim Media (10 voti), Telecom Italia (concorda sulla necessità di tetti, da differenziare a seconda della durata delle sessioni), Wind Telecomunicazioni (30 voti), AssoCSP (fino ad un massimo di 50, come tetto generale, lasciando poi agli interessati la determinazione di tetti intermedi a seconda della durata delle sessioni), Adoc (1 voto), UNC (1 voto).

RTI Mediaset e Vodafone, invece, hanno dissentito dalla possibilità di prevedere limiti in via regolamentare. La prima, in particolare, ha spiegato che ciò lede l'autonomia editoriale. La società ha dunque suggerito di stabilire nelle norme che ciascuna emittente fissi dei tetti di voti, tuttavia senza specificarne l'entità, che sarebbe quindi a discrezione dell'emittente stessa.

Rispetto alla esclusione dei voti provenienti da sistemi automatizzati o da call center, da realizzarsi in linea, cioè in tempo reale, i partecipanti interessati (Telecom Italia e Wind Telecomunicazioni, che in ipotesi sono tenuti alla realizzazione tecnologica dei relativi interventi) hanno prospettato varie soluzioni percorribili (Vodafone ha ritenuto di dover approfondire), pur sottolineando le possibili difficoltà tecniche e l'onere economico.

Gli altri partecipanti hanno concordato sull'opportunità, con eccezione di RTI Mediaset, che ha ritenuto che il fenomeno della compravendita di pacchetti di voto non sia dimostrato e che, in ogni caso, i tetti di voto possano fungere da deterrente.

Valutazioni dell'autorità.

All'esito della consultazione, si ritiene di dover confermare l'opportunità di prevedere dei tetti massimi ai voti inviabili in una singola sessione di voto e, in accoglimento delle osservazioni svolte, nulla osta ad una differenziazione di tali tetti in base alla durata delle singole sessioni di voto, che viene dunque indicata per ampie categorie (maggiore o minore di 24 *ore)* e alla indicazione di un tetto massimo settimanale (50 voti).

Riguardo alla scelta effettuata occorre osservare che quest'autorità condivide senz'altro la necessità della totale autonomia editoriale delle emittenti, evidenziata da taluni partecipanti, ma che il presente intervento è finalizzato a garantire la trasparenza e l'efficacia (vale a dire il buon funzionamento, la credibilità, la serietà) di un servizio che, per la sua natura, ha il fine nominale, esclusivo e specifico di permettere agli utenti l'interattività con un programma radiotelevisivo tramite la — mera — rilevazione delle loro preferenze, dietro versamento di una somma (peraltro affatto trascurabile).

Pertanto, la questione qui affrontata non riguarda l'autonomia editoriale, bensì la qualità, in senso ampio, di un servizio che l'editore (liberamente) decide di offrire in abbinamento ad un programma, senza per questo poterne alterare la natura, lo scopo e le caratteristiche intrinseche.

Per questi motivi non si crede di poter confidare sulla sola regolamentazione privatistica dei tetti di voto, considerato che allo stato vi sono sessioni di voto che permettono l'invio di 70 o 100 preferenze, pur a fronte di un numero esiguo di partecipanti alla competizione.

Si è già detto, infatti, che qualora la necessità sia quella di una «raccolta» di voti, piuttosto che di una «rilevazione di preferenze», sussistono certamente strumenti più idonei allo scopo.

Né si ritiene, d'altro canto, che i tetti indicati da quest'autorità non rispecchino le esigenze di intrattenimento dell'utenza (o, peggio, ne comprimano l'autonomia).

Dai dati acquisiti nel corso dell'istruttoria, invero, risulta *de plano* che la gran parte dei votanti si attestano sull'invio di poche unità di voto, al di sotto di tetti già piuttosto contenuti (5 unità), mentre in altri casi è stato notato che, laddove i tetti sono più alti (100 voti), il 10% delle utenze votanti riesce a determinare il 90% dei voti espressi; il che, certamente, da un lato lascia perplessi sulla reale efficacia del servizio di voting per la restante base votante, che ha in pratica inutilmente pagato il servizio e, dall'altro, conferma che la limitazione del tetto dei voti è lo strumento più indicato per assicurare la complessiva qualità del servizio.

In ogni caso, per le finalità del servizio, i tetti prescelti appaiono senz'altro congrui, certamente più ampi che ristretti, in un'ottica di massimo rispetto dell'autonomia dei fruitori del servizio stesso, i quali troveranno una nuova tutela anche nella certezza della esclusione dei voti automatizzati.

Per ciò che concerne in particolare tale esclusione, le osservazioni ricevute e i relativi studi di fattibilità permettono di confermare senz'altro la disposizione, a prescindere dalla necessità di accertare in concreto il verificarsi di tali illegittime modalità di voting rispetto a servizi di televoto già conclusi (come per contro ritenuto da RTI Mediaset, secondo la quale sarebbe sufficiente informare gli utenti sulla possibilità di alterazione del voto e sull'assenza di filtri al riguardo), posto che in ogni caso trattasi di una previsione dovuta, finalizzata a tutelare il «buon funzionamento» e la credibilità stessa del servizio offerto sul mercato, altrimenti vi è seriamente il rischio del versamento sine causa del relativo importo.

In considerazione delle opzioni tecniche prospettate, si ritiene inoltre congruo ed adeguato prevedere una norma transitoria che riconosca una tempistica dilatata, fino al 31 dicembre 2011, per la realizzazione dei necessari interventi, le cui modalità operative potranno essere dettagliate in un tavolo tecnico dinanzi a quest'autorità, che dunque ne monitorerà l'andamento.
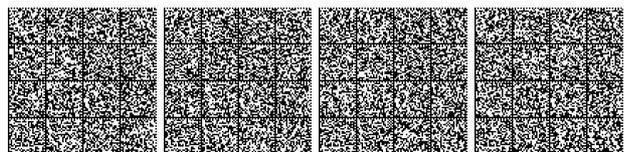
Peraltro, dai dati forniti, i costi annunciati degli interventi risultano essere di circa un ordine di grandezza inferiore ai ricavi conseguiti nell'arco temporale di realizzazione degli interventi (circa 1 anno), con conseguente scarso impatto sugli attori coinvolti a fronte di innegabili vantaggi per l'utenza e per gli stessi attori, grazie alla maggiore serietà del servizio ed alla conseguente crescita della fiducia dei telespettatori.

In un tempo più breve (30 giorni), inoltre, è necessario predisporre comunque degli strumenti di «verifica successiva» (quindi non in linea o in tempo reale) per rilevare, all'occorrenza, eventuali alterazioni di voto che dovessero manifestarsi in occasione dei prossimi servizi di televoto.

Si ritiene, infatti, che l'utenza debba essere adeguatamente tutelata rispetto alla efficacia del servizio, nell'attesa delle realizzazione di idonei strumenti di esclusione ab origine dei voti espressi in forma automatizzata.

Gli strumenti di verifica ex post, peraltro, possono essere predisposti piuttosto velocemente e la gran parte degli operatori, in realtà, ha già effettuato o può comunque effettuare controlli del genere, considerato che nelle condizioni contrattuali gli stessi prevedono clausole di autotutela degli operatori rispetto ad eventuali usi anomali del servizio, quali, ad esempio, le ri-generazioni delle chiamate. Si tratterà dunque di rilevare eventuali picchi o concentrazioni di voti, nonché di «incrociare» i dati con idonei data base della base clienti.

All'esito di tali rilevazioni, l'autorità si riserva di valutare se sia necessario prevedere eventuali diversi tetti, perlomeno per gli eventi di particolare rilevanza per la società, cui durante i quali, per la loro natura, oltre a determinarsi un'audience molto elevata, sono inoltre «in gioco» importanti valori di immagine per l'intera società italiana.

§ 5.5: *Addebito e trasparenza dei costi.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Sul punto, in consultazione, l'autorità ha specificato che agli utenti debbono essere addebitati soltanto i voti validamente espressi, che ciò sia esplicitato chiaramente nelle comunicazioni rivolte al pubblico e che, in sostanza, non si accentui la «gratuità» dell'invio del voto, che potrebbe essere fuorviante se si considera che, per contro, la tariffazione avviene normalmente con il successivo messaggio di conferma.

Inoltre, in un'ottica di massima trasparenza, si è ritenuto di far indicare nella messaggistica di conferma ovvero nei documenti di fatturazione, il programma per il quale si è televotato.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

Sul punto della tariffazione dei soli voti validi e sulle comunicazioni rivolte al pubblico vari partecipanti (Telecom Italia, Vodafone, Wind Telecomunicazioni, AssoCSP, RTI Mediaset) hanno notato che potrebbe essere difficile indicare il complessivo costo del servizio (invio più messaggio di conferma), stante la moltitudine dei piani tariffari diffusi sul mercato.

Le associazioni di consumatori e la RAI hanno, invece, concordato, ritenendo che il costo dell'invio debba sempre essere gratuito (ciò che peraltro già avviene nelle trasmissioni *RAI)*. Adoc, in particolare, ha suggerito la totale gratuità dei voti, anche quelli validi, nell'ambito del servizio pubblico.

Per quanto riguarda la possibilità di indicare il programma per cui si è votato al momento dell'addebito dei costi, gli operatori hanno segnalato che, stante la ripetitività e la promiscuità nell'uso delle numerazioni del televoto, in caso di servizi postpagati è praticamente impossibile risalire alla singola trasmissione; nel caso di servizi prepagati, invece, ciò talvolta già avviene e in ogni caso è più agevole da realizzare (perché la messaggistica di conferma è generata in tempo reale dalla piattaforma che gestisce il servizio), con il solo eventuale limite del numero di caratteri disponibili.

Sul punto, inoltre, l'Unione nazionale consumatori ha segnalato la necessità di una migliore specificazione (per esempio numerica) delle singole votazioni nell'ambito dello stesso programma se non addirittura della stessa puntata, necessaria soprattutto ai fini di rimborso qualora una votazione dovesse essere annullata.

Valutazioni dell'autorità.

Sul punto della totale gratuità dei voti invalidi e delle correlate comunicazioni rivolte al pubblico, l'autorità non può far altro che confermare quanto già espresso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *b)* del Piano di numerazione nazionale, secondo cui «nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto».

Non può dubitarsi che tale «effettivo completamento», nel caso del televoto, avviene esclusivamente quando il voto è accettato come valido ed esplica dunque i suoi effetti sulla competizione in corso.

Ne consegue che non soltanto non deve essere addebitato alcun costo per l'invio del voto, ma che, come già illustrato, nelle comunicazioni rivolte al pubblico non si deve enfatizzare la gratuità di tale invio (che è irrilevante), ma piuttosto l'onerosità dei soli voti validamente espressi, senza la necessità di ulteriori specificazioni o differenziazioni tra «invio del voto» e «conferma del voto» le quali, alla luce di quanto sopra, appaiono sostanzialmente inutili e potenzialmente fuorvianti.

Non può invece condividersi in questa sede il suggerimento di Adoc sulla generale gratuità dei voti per il servizio pubblico, già sulla base della considerazione che il televoto è comunque un servizio aggiuntivo, facoltativo per l'utente, il cui costo di gestione, peraltro, non ricade soltanto sull'emittente.

Per ciò che concerne, invece, la trasparenza dell'addebito e l'indicazione della votazione da effettuare in fatturazione e nella messaggistica di conferma, le osservazioni ricevute dagli operatori sono condivisibili ed il loro accoglimento non pregiudica l'ottica di tutela dell'utenza che l'autorità intende perseguire, pertanto la norma può essere parzialmente precisata in linea con quanto sopra esposto, dando rilievo anche alla necessità che ogni votazione sia
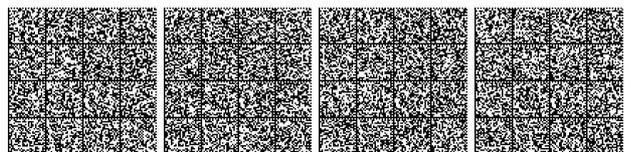
singolarmente identificabile, eventualmente tramite elenco numerico, il che può divenire indispensabile ai fini di prova del diritto al rimborso in caso di annullamento di votazioni/sessioni. Nei servizi postpagati, qualora dovesse sorgere quest'esigenza, si potrà fare riferimento alla data e ora della tariffazione del servizio a sovrapprezzo (non essendo possibile, nel postpagato, specificare la singola votazione).

§ 5.6: *Informazioni agli utenti sul televoto.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Nel testo proposto in consultazione, l'autorità ha fornito, in ottica esaustiva, un'indicazione sulle informazioni ritenute più rilevanti da rendere all'utenza prima dell'avvio del televoto o in pendenza dello stesso, evidenziando anche la necessità di informazioni sia verbali che in sovraimpressione.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

I partecipanti interessati dal relativo obbligo (RAI, RTI Mediaset, TIM Media, nonché comunque AssoCSP e Vodafone) hanno fatto notare che talune informazioni rischiano di essere eccessive e di difficile comunicazione nell'ambito dei singoli format e che, sotto altro profilo, già oggi gran parte delle informazioni è resa con modalità efficace, anche in virtù dell'adesione al codice di autoregolamentazione sui servizi a sovrapprezzo.

Valutazioni dell'autorità.

All'esito della consultazione, l'autorità ritiene che talune informazioni possano essere effettivamente semplificate, così da essere più agevolmente gestite nell'ambito della programmazione e più chiaramente comprese dai destinatari, ferma restando, naturalmente, la necessità di indicare quelle caratteristiche del servizio di maggiore interesse per gli utenti (per esempio costi, modalità di voto, limiti), nonché, soprattutto, di ricordare la reperibilità del regolamento del servizio.

§ 5.7: *Diffusione dei risultati.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Nel testo proposto in consultazione, l'autorità ha ritenuto di far indicare i risultati di televoto, parziali o totali a seconda del format, in termini assoluti e percentuali, con indicazione separata dei voti invalidi, e di prevederne la successiva pubblicazione on line per un tempo adeguato, affinché gli interessati avessero la possibilità di una più completa conoscenza.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

Sul punto della pubblicazione dei risultati in termini assoluti, nel corso della consultazione RAI e RTI Mediaset hanno fatto notare che ragioni editoriali e di tutela della concorrenza sconsigliano, in realtà, la pubblicazione numerica dei voti. RTI Mediaset si è anche opposta alla indicazione (anche solo percentuale) dei voti invalidi, ritenendola superflua, mentre UNC e Adoc ne hanno condivisa l'opportunità.

TIM Media, invece, ha chiesto un termine più lungo per la pubblicazione successiva dei voti on line (72 ore invece di 24).

Valutazioni dell'autorità.

All'esito della consultazione e audite le società interessate, può condividersi la necessità di riservatezza dei dati numerici di voto, lasciando dunque, nella norma, la scelta alle emittenti se pubblicarli o meno, in considerazione del fatto che, da un lato, la trasparenza è comunque assicurata con la pubblicazione in termini percentuali e che dall'altro, all'occorrenza, in caso di contestazione l'autorità potrà acquisire gli esatti dati numerici.

Per quanto riguarda invece la pubblicazione (sempre in termini percentuali) dei voti invalidi, si ritiene che, in ottica di trasparenza, sia rilevante dare conto delle attività di elaborazione e filtraggio dei voti compiute dal professionista, sulle quali l'utenza legittimamente confida.

Non può inoltre condividersi la richiesta di ampliare il termine di pubblicazione dei dati sul web, considerato che una volta che i voti siano ormai stati elaborati e comunicati al pubblico, la trasposizione on line del relativo file è davvero di minimo impegno, anche alla luce del fatto che, in virtù della precedente pubblicazione del regolamento di televoto, già è predisposto il naturale link ove tali dati andranno inseriti.

§ 5.8: *Responsabilità e controversie.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Nel testo in consultazione l'autorità ha suggerito uno schema di responsabilità rispetto alle operazioni di televoto ed ha ipotizzato l'estensione delle norme sulla risoluzione delle controversie, già emanate dall'autorità, per i casi di liti fra i vari soggetti coinvolti ovvero fra gli stessi e gli utenti.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

Le osservazioni di tutti i partecipanti professionisti sono state in generale riferite alla necessità di ulteriori specificazioni sulle singole responsabilità e, sul punto della applicazione delle predette procedure sulla risoluzione delle controversie, mentre alcuni hanno condiviso la proposta (Telecom Italia, Vodafone, Wind Telecomunicazioni, TIM Media, UNC, AssoCSP), altri lo hanno escluso (Rai e RTI Mediaset, quest'ultima anche per le controversie con gli utenti).

Valutazioni dell'autorità.

All'esito della consultazione svolta e auditi i soggetti interessati, l'autorità condivide senz'altro, anche in un'ottica di trasparenza verso gli utenti fruitori del servizio, la necessità di dettagliare ulteriormente le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni di televoto.

Per ciò che concerne le procedure per la risoluzione delle controversie, vale osservare che per quelle coinvolgenti gli utenti già è applicabile il regolamento approvato con delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni; per quelle che dovessero insorgere fra i sog-

getti professionali coinvolti, i cui rapporti sono già definiti a livello contrattuale, le procedure regolate dall'autorità saranno estese, testualmente, «ove applicabili».

§ 5.9: *Vigilanza.*

Oggetto della proposta in consultazione.

Nel paragrafo in consultazione l'autorità ha previsto una serie di possibili interventi, preventivi e successivi, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme, con contestuale possibilità di rettifica o annullamento di risultati alterati, con idonea pubblicità del relativo intervento, a spese dell'obbligato. A scopo di verifica, è stata anche prevista la possibilità di acquisire i dati relativi ai voti inviati. Infine, si è indicato il presidio sanzionatorio di cui all'art. 1, comma 31, legge n. 249/1997.

Osservazioni dei soggetti intervenuti.

Le generali previsioni sulla vigilanza non hanno ricevuto particolari commenti ai partecipanti alla consultazione, se non di condivisione della necessità di una continua vigilanza (RAI, TIM Media, UNC, Adoc) e di specificazione, all'occorrenza, dei dati che potrebbero servire (Telecom Italia, AssoCSP), mentre alcune osservazioni sono state svolte con riguardo al presidio sanzionatorio prescelto (RAI, RTI Mediaset), rilevando che lo stesso presuppone l'esistenza di ordini e diffide dell'autorità.

Valutazioni dell'autorità.

Alla luce di quanto sopra, la norma sulle varie attività di vigilanza è senz'altro da confermarsi. Per quanto riguarda, poi, il presidio sanzionatorio prescelto (peraltro comune ai regolamenti dell'autorità) vale osservare che l'emanando regolamento dell'autorità contiene comandi puntuali e specifici, per definizione idonei ad essere qualificati quali ordini amministrativi, in quanto tali immediatamente vincolanti.

Tutto ciò premesso ed osservato;

Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'autorità adotta il «Regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto», allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2. Le norme del regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'autorità.

Roma, 3 febbraio 2011

Il presidente f.f..: MANNONI

I commissari relatori: MAGRI-NAPOLI

Per visto di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale: VIOLA

ALLEGATO *A*

Regolamento in materia di trasparenza e efficacia del servizio di televoto

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento si intende per:

a) «competizione»: qualunque evento radiotelevisivo che preveda la possibilità di attribuzione a uno o più partecipanti o a terzi di uno o più premi suscettibili di valutazione economica, sulla base di qualsiasi criterio, anche non comparativo, comunque stabilito e disciplinato. Ai fini delle presenti norme si considerano competizioni anche le manifestazioni a premi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 nonché quelle escluse dall'ambito di applicazione del predetto decreto;

b) «televoto»: servizio di comunicazione elettronica a pagamento offerto nel corso di programmi radiotelevisivi che permette la rilevazione in tempo reale e il conteggio delle preferenze degli utenti rispetto ai partecipanti ad una o più competizioni, realizzato tipicamente tramite servizi di chiamate di massa di cui all'art. 1, comma 1, lettera l, n. 3, dell'allegato A alla delibera 26/08/CIR;

c) «fornitore di servizio di media», di seguito indicato anche come «emittente»: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

d) «operatore di accesso»: l'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata che ha il rapporto contrattuale con l'utente intestatario della linea utilizzata per il servizio di televoto;

e) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

f) «ambito nazionale» e «ambito locale»: l'ambito di trasmissione di programmi come definito ai sensi del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.
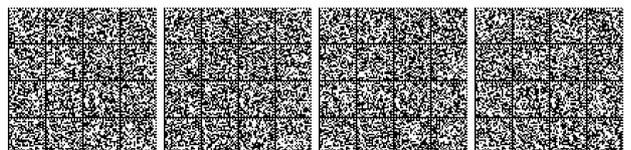
Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le presenti norme disciplinano le regole e i criteri minimi di trasparenza e gestione dei servizi di televoto relativi a competizioni in programmi radiotelevisivi a diffusione nazionale.

2. Le norme si applicano anche se il televoto è complementare ad altri sistemi di valutazione.

Art. 3.

Principi generali

1. Il servizio di televoto è improntato a criteri di eguaglianza, trasparenza e imparzialità nel trattamento del voto espresso al fine di garantire ai votanti pari opportunità di incidere sull'esito finale della competizione cui il servizio è abbinato.

2. Alla pari opportunità dei votanti sono improntate tutte le norme che regolano lo svolgimento del televoto, con particolare riferimento a quelle concernenti la trasparenza delle informazioni rese all'utenza in ordine alla possibilità e alle modalità di accesso al servizio, la durata complessiva del televoto e delle sue singole sessioni, le modalità di calcolo dei voti ritenuti validi e l'addebito dei costi.

3. Il televoto è un servizio di natura personale del singolo utente, che ha il solo scopo di rappresentare le sue preferenze rispetto ad una competizione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

4. Tutti gli operatori di accesso devono avere la possibilità di fornire il servizio di televoto.

Art. 4.

Regolamento del televoto

1. Il servizio di televoto deve essere compiutamente disciplinato da un apposito regolamento da redigersi nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme, che sono espressamente richiamate nel regolamento stesso.

2. Almeno 7 giorni prima della diffusione del programma cui è abbinato il televoto l'emittente pubblica un estratto del regolamento di cui al comma 1 sul proprio sito web, con richiamo dalla home page e con chiara indicazione del programma di riferimento. Il regolamento completo è pubblicato, con le stesse modalità, al più tardi al momento della diffusione del programma.

3. L'estratto di cui al comma 2 fornisce le indicazioni sulle regole principali del televoto, che comprendono perlomeno le numerazioni utilizzate, le generali modalità di voto, i costi del servizio, gli operatori aderenti, il limite dei voti, se già stabilito, nonché i riferimenti telefonici e di posta elettronica cui gli interessati possono rivolgersi per segnalazioni o richieste di informazioni relative al servizio, almeno fino a 60 giorni dopo lo svolgimento dello stesso.

4. Nel regolamento di cui al comma 1 è prevista, per gli eventi di particolare rilevanza per la società di cui alla delibera n. 8/99 del Consiglio del 27 marzo 1999, la partecipazione alle operazioni di televoto di un rappresentante delle associazioni di consumatori e utenti designato dal Consiglio nazionale degli utenti.

5. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 2, l'emittente invia all'autorità, in forma riservata, una scheda sullo specifico servizio di televoto, che indica perlomeno:

a) denominazione e recapiti dell'emittente, con indicazione di un proprio incaricato per le successive comunicazioni;

b) denominazione e recapiti di altri soggetti coinvolti nella competizione e nelle operazioni di televoto, ivi compresi i soggetti che supervisionano alle operazioni;

c) denominazione, breve descrizione, date di svolgimento e di trasmissione della competizione, indicando gli eventuali aspetti non ancora definiti che potrebbero avere un'incidenza sulle modalità di offerta del servizio di televoto;

d) estratto del regolamento di televoto, data e link della relativa pubblicazione.

6. Alla chiusura dell'edizione del programma cui è abbinato il televoto l'emittente trasmette senza indugio all'autorità una sintesi complessiva delle eventuali segnalazioni ricevute sul servizio, dando contestualmente conto delle attività compiute per la gestione delle stesse.

Art. 5.

Criteri sulla validità del voto

1. Il voto può essere espresso tramite utenze di rete fissa o mobile cui corrispondono utenze contrattualizzate e registrate in ossequio alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

2. Da ciascuna utenza contrattuale, singola o multipla, o indirizzo, nell'ambito di uno stesso programma possono essere inviati al massimo:

a) 5 voti per ogni singola competizione a cui corrisponda una sessione di televoto che si svolge nell'arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti a settimana;

b) 10 voti per ogni singola competizione a cui corrisponda una sessione di televoto superiore a 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti a settimana.

3. I voti espressi oltre il numero massimo sono ritenuti invalidi.

4. È vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o SMS né da utenze che forniscono servizi di call center. Gli operatori vigilano sull'effettiva attuazione di questo divieto, con i mezzi a propria disposizione, segnalando senza indugio all'Autorità eventuali anomalie.

Art. 6.

Addebito e trasparenza dei costi del televoto

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)* della delibera 26/08/CIR e successive modifiche e integrazioni, agli utenti è addebitato esclusivamente il costo dei voti validi, mentre i voti invalidi sono totalmente gratuiti.

2. Le informazioni rese all'utente sui costi del servizio devono essere conformi al comma 1.

3. Nel caso di servizi prepagati, al momento dell'addebito l'utente riceve uno specifico avviso, contestuale all'avviso sulla corretta ricezione del voto, contenente il costo addebitato e, compatibilmente con il numero di caratteri disponibili, l'individuazione della specifica competizione nell'ambito delle competizioni di uno stesso programma.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 145/2006, in caso di abbonamento il documento di fatturazione riporta anche l'indicazione che la numerazione in relazione alla quale viene effettuato l'addebito è utilizzata per il servizio di televoto.

Art. 7.

Pubblicità delle condizioni del televoto

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale n. 145/2006 e dalla delibera n. 26/08/CIR in merito alla comunicazione dei costi del servizio di chiamate di massa, gli utenti devono ricevere un'informazione verbale, il più possibile completa, sul funzionamento del sistema, nel corso del programma, prima dell'apertura del televoto.

2. In particolare, gli utenti devono essere perlomeno informati dei seguenti aspetti:

a) momento di apertura e di chiusura del televoto;

b) incidenza percentuale sui risultati della competizione della votazione effettuata tramite televoto rispetto alle altre eventuali modalità di votazione adottate nell'ambito della stessa competizione;

c) modalità per l'invio del voto e per l'indicazione della preferenza, ivi comprese le limitazioni numeriche sull'invio dei voti;
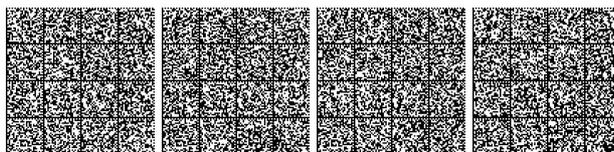
d) sito internet dove è pubblicato il regolamento del televoto, con indirizzo mail e numero telefonico per segnalazioni e richieste di informazioni;

e) specifica indicazione che «l'utente paga soltanto i voti validi».

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere comunicate al pubblico anche attraverso un sistema di sovraimpressione testuale, utilizzando un tempo di esposizione sufficiente alla lettura dell'intera informazione e caratteri di dimensione e colore idonei ad una lettura a distanza.

4. Le informazioni sull'ammontare del costo del servizio e sulla reperibilità del regolamento devono essere fornite ogni volta che sono indicate le numerazioni da utilizzare per il televoto.

Art. 8.

Diffusione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di televoto, o anche al termine delle singole sessioni di voto, nel corso del programma è data lettura dei risultati finali della votazione, perlomeno in termini percentuali, per ciascun partecipante alla competizione.

2. Entro 24 ore dalla definitiva chiusura del televoto, i risultati di cui al precedente punto, corredati da ogni eventuale dettaglio relativo al conteggio effettuato e comprensivi dei voti invalidi separatamente evidenziati, sono altresì pubblicati per almeno 60 giorni sulla pagina del sito web dell'emittente dedicata alla trasmissione.

Art. 9.

Responsabilità

1. L'emittente che trasmette il programma al quale è abbinato il servizio di televoto è responsabile della conformità dei contenuti del regolamento di televoto alle disposizioni del presente provvedimento e del regolare svolgimento di tutte le operazioni connesse al corretto utilizzo del servizio, ferme restando le responsabilità di cui ai seguenti commi.

2. I soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche su cui poggia il servizio di televoto, sia da rete fissa che da rete mobile, sono responsabili della raccolta, validazione ed elaborazione dei voti e, in generale, di tutti gli adempimenti connessi alla complessiva gestione del servizio, ivi compreso il calcolo dei risultati e dei costi da addebitare all'utenza.

3. Il titolare della numerazione è responsabile del corretto uso della stessa ai sensi delle norme vigenti e della terminazione dei voti sulle piattaforme tecnologiche di cui al comma precedente.

4. L'operatore di accesso è responsabile del corretto instradamento del voto verso la rete dell'operatore titolare della numerazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, del recapito della messaggistica di conferma o di errore, dell'addebito dei relativi costi alla propria utenza e, nei confronti della stessa, degli eventuali rimborsi in caso di errati addebiti o di addebiti non dovuti.

5. In caso di controversie con gli utenti del servizio di televoto si applicano le disposizioni del regolamento approvato con la delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni. In caso di controversie fra i soggetti di cui ai commi precedenti, si seguono, ove applicabili, le procedure di cui alla delibera 352/08/CONS e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Vigilanza e sanzioni

1. L'Autorità vigila sul livello di trasparenza, nei termini precisati nel presente provvedimento, delle informazioni comunicate agli utenti del servizio di televoto, e sull'efficacia dello stesso. Essa, avvalendosi anche della collaborazione degli organi di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997, può effettuare ispezioni, verifiche, d'ufficio o su denuncia, intese ad accertare il corretto svolgimento del servizio e delle operazioni ad esso correlate e, in caso di accertata violazione, può pretendere la rettifica dei regolamenti del servizio o delle comunicazioni date nel corso delle trasmissioni ad esso abbinate, nonché un nuovo conteggio dei voti pervenuti, la rettifica dei risultati della competizione o, nei casi più gravi, l'annullamento dei risultati della stessa.

2. L'autorità può acquisire dall'emittente e dagli altri soggetti che partecipano allo svolgimento del televoto ogni documento, dato o informazione utili ai fini della verifica dell'esattezza e completezza delle informazioni comunicate e dei risultati resi pubblici ivi compresi, ove del caso, i dati previsti dall'art. 123, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Se, a seguito di segnalazione o di verifica, prima della definitiva chiusura del televoto, il soggetto responsabile provvede a modificare il regolamento o le procedure in maniera conforme alle norme del presente provvedimento ovvero provvede a rettificare comunicazioni o risultati erronei, nelle forme previste dal presente regolamento, dandone idonea pubblicità, l'autorità, accertato l'avvenuto adeguamento, può archiviare il procedimento sanzionatorio eventualmente avviato.

5. Nei casi di cui al comma 1, l'autorità può ordinare al soggetto responsabile delle infrazioni accertate di pubblicare, a sue spese, a seconda dei casi, l'ordine ricevuto o il provvedimento sanzionatorio irrogato o comminato ovvero un'apposita dichiarazione rettificativa, da rendersi in tempi brevi e con le medesime modalità utilizzate per la diffusione delle comunicazioni e dei dati risultati non conformi alle norme del presente provvedimento.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti responsabili adeguano i mezzi a propria disposizione, inclusi i sistemi di accesso o le piattaforme tecniche, alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, entro il 31 dicembre 2011, con le modalità attuative da definirsi in un tavolo tecnico interoperatori dinanzi all'autorità. In ogni caso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli operatori di accesso, di concerto con i soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche su cui poggia il servizio di televoto, predispongono idonei strumenti per effettuare adeguate verifiche sui servizi di televoto già forniti, al fine di rilevare l'eventuale provenienza di voti da sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o SMS o da utenze che forniscono servizi di call center.

2. L'autorità si riserva di estendere con successivo provvedimento l'ambito di applicazione del presente regolamento anche ai programmi radiotelevisivi a diffusione locale.

11A01556

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Feiba»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 189 del 24 gennaio 2011

Titolare A.I.C.: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale: FEIBA.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità del solvente acqua per preparazioni iniettabili:

da: 60 mesi;

a: 48 mesi.

Si fa presente, comunque, che la ditta deve impegnarsi a comunicare qualsiasi fuori specifica o trend anomalo riscontrato durante gli studi di stabilità e ad effettuare tutti gli studi di stabilità on-going previsti dalle norme in vigore relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024744043 - «500 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 024744056 - «1000 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 024744068 - «500 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject II hi flow;

A.I.C. n. 024744070 - «1000 UF/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo baxject II hi flow.

I lotti di solvente acqua per preparazioni iniettabili, già prodotti da oltre 48 mesi non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche contenute nella presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato le confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01388

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo Borocillina Nasale»

Estratto determinazione V&A.N n. 191 del 24 gennaio 2011

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375.

Medicinale: Neo Borocillina Nasale.

Variazione A.I.C.:

B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità) per i quali non si dispone di un CEP;

b) introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF;

adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa al produttore del principio attivo con un nuovo produttore senza il CEP, ma con il ASMF.

Princiio attivo xilometazolina cloridrato	
Da	A
Società Italiana Chimici, via Pulci, 27, Roma	Fidia Farmaceutici S.p.A. - Divisione Solmag, via Milano, 186 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano)

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 019657016 - nebulizzatore nasale 15 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 019657016 - nebulizzatore nasale 15 ml,

varia in:

A.I.C. n. 019657016 - «spray nasale soluzione» flacone da 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01389

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Protromplex TIM 3»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 190 del 24 gennaio 2011

Titolare A.I.C.: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale: PROTROMPLEX TIM 3.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di Validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità da 60 a 48 mesi del solvente acqua per preparazioni iniettabili.

Si fa presente, comunque, che la ditta deve impegnarsi a comunicare qualsiasi fuori specifica o trend anomalo riscontrato durante gli studi di stabilità e ad effettuare tutti gli studi di stabilità on-going previsti dalle norme in vigore relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 023288032 - «600 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere da 600 U.I. + 1 flacone di solvente da 20 ml.

I lotti di solvente acqua per preparazioni iniettabili, già prodotti da oltre 48 mesi non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche contenute nella presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato le confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11A01390

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zomacton»

Estratto determinazione V&A.PC/II/7 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: ZOMACTON

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: FERRING S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0016/002,004/11/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di piccole quantità di oligoelementi alla «fermentation media» durante la fabbricazione della sostanza attiva.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01391

Revoca d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sopulmin»

Con la determinazione n. aRM - 2/2011-8057 del 14/01/2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 141, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale:

Farmaco: SOPULMIN.

Confezione: AIC n. 025533199.

Descrizione: «20 mg supposte» 10 supposte,

della Società Scharper S.p.a.

11A01728

Revoca d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sobrefluid»

Con la determinazione n. aRM - 1/2011-22 è stata revocata,ai sensi dell'art. 141, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale della Società Bayer S.P.A.:

Farmaco: SOBREFLUID.

Confezione: AIC n. 039427051

Descrizione: «prima infanzia 20 mg supposte» 10 supposte.

11A01729

Revoca d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mucosolvan»

Con la determinazione n. aRM - 3/2011-1436 del 17 gennaio 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale:

Farmaco: MUCOSOLVAN della Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezione A.I.C. n. 024428094.

Descrizione: «prima infanzia 15 mg supposte» 10 supposte.

11A01730

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la camera di commercio di Crotone, con determinazione dirigenziale n. 9 del 14 gennaio 2011, ha disposto il ritiro del marchio di identificazione dei metalli preziosi della sotto indicata impresa, con contestuale cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione all'indicata impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione.

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Motivo del ritiro
43KR	Ammirati Antonio	Isola di Capo Rizzuto (KR)	1	Cessazione attività

11A01074

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi: cancellazioni di imprese dal Registro degli assegnatari nel periodo luglio – dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 29, commi 5° e 6° del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art.14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. determinazione dell'anno 2010	n. di marchio identificativo	Impresa	n. punzoni ritirati	n. punzoni smarriti
100 del 5 luglio	1699-VI	Hera di Zilio Giampaolo - Via Nardi, 100 Romano d'Ezzellino	6	6
104 del 3 agosto	2100-VI	Erremme S.n.c. - Via Diviglio, 243 Caldogno	2	0
108 del 7 settembre	1916-VI	Gold Line S.n.c. - Via A. Meucci, 23/C Arcugnano	2	0
109 del 7 settembre	2489-VI	Laurentia Gioielli S.p.a. - Via dell'Artigianato Trissino	9	0
114 del 23 settembre	2644-VI	La Tre di Tecchio Zaira - Via Palladio, 24 Bolzano Vicentino	5	0
119 del 5 ottobre	2672-VI	Ferrarese Paolo - Via Ca' Boldrina, 10 Thiene	1	0
131 del 22 novembre	1081-VI	Erredivi Rocca dei Vescovi Via Natta, 55 - Brendola	6	0
148 del 30 dicembre	797-VI	Silver Lady S.n.c. - Via S. Pellico, 49/51 Caldogno	5	0
149 del 30 dicembre	2359-VI	Chilese Luisa - Via Diviglio, 197 Caldogno	2	0
150 del 30 dicembre	1349-VI	Uraniagold S.r.l. - Via S. Valentino, 4 Costabissara	1	2

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza, sono stati tutti deformati; di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

11A01076

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio I.A.A. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 570 del 06 dicembre 2010: n. marchio 193 - TV, Intermarca S.r.l. - Viale Italia, 202/E - 31015 Conegliano (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

11A01048

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Gaziantep (Turchia).

Il DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis

Decreta:

la signora Mephare Sayan Kileci, Vice Console onorario in Gaziantep (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Gaziantep;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Smirne;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Smirne, della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Smirne delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Gaziantep;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Smirne, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Smirne;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Gaziantep, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Smirne;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A01256

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al provvedimento n. 246 del 24 novembre 2010, recante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Strike pasta orale».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopracitata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concernente il medicinale per uso veterinario «Strike pasta orale» - Titolare A.I.C. ACME S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Portella della Ginestra, 9 - Cavriago (RE),

dove è scritto:

Specialità medicinale per uso veterinario STRIKE pasta orale, nelle confezioni:

1 siringa 25 g - A.I.C. n. 103942013;

20 siringhe da 25 g - A.I.C. n. 103942025;

1 siringa da 50 g - A.I.C. n. 103942037,

leggasi:

Specialità medicinale per uso veterinario STRIKE pasta orale, nelle confezioni:

1 siringa 25 g - A.I.C. n. 103942013:

20 siringhe da 25 g - A.I.C. n. 103942025;

1 siringa da 50 g - A.I.C. n. 103942037;

1 tubo da 300 g - A.I.C. n. 103942049.

11A01075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nobivac RL».

Provvedimento n. 2 del 10 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «NOBIVAC RL».

Confezioni:

1 flacone da 1 dose A.I.C. n. 101923011;

10 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 101923023;

50 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 101923035;

100 flaconi da 1 dose A.I.C. n. 101923047;

1 flacone da 10 dosi A.I.C. n. 101923050.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (MI) Cod. Fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito, come confezionato per la vendita, da 24 a 36 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 36 mesi a + 2° + 8°C;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 10 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Provvedimento n. 4 del 13 gennaio 2011

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.A., con sede in via Correggio, 19 - 20149 Milano - Codice fiscale n. 03707670968.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizza, per le specialità medicinali per uso veterinario qui di seguito indicate il cambio della forma societaria del titolare A.I.C.:

da: Formevet S.p.A.

a: Formevet S.r.l.

«Altadol» (A.I.C. n. 103703);

«Baomiao» (A.I.C. n. 103151);

«Diaveridina 0,5%, Sulfadimetossina 0,5% liquido formavet» (A.I.C. n. 103473);

«Etrex» (A.I.C. n. 103704);

«Furazolidone 2%, Ossitetraciclina 2% Formevet» (A.I.C. n. 103449);

«Neo-Foractyl Spray» (A.I.C. n. 103249);

«Parassicid» (A.I.C. n. 103230);

«Resolution Shampoo» (A.I.C. n. 103197);

«Resolution Polvere» (A.I.C. n. 103195);

«Resolution Spray» (A.I.C. n. 103196);

«Resolution Gocce» (A.I.C. n. 103252);

«Spiramicina 2%, Furaltadone 2% Formevet» (A.I.C. n. 103452);

«Sulfachinossalina 2% Sulfadimetossina 1% Diaveridina 1% liquido Formevet» (A.I.C. n. 103443);

«Tetramisole 10% Formevet» (A.I.C. n. 103451);

«Vefloxa» (A.I.C. n. 103149);

«Vefloxin» (A.I.C. n. 103589).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01315

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Nomina del commissario e sub commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2010, il dott. Andrea Baldanza e il dott. Paolo Venuti sono stati nominati rispettivamente commissario e sub commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Per la consultazione del testo integrale del decreto ministeriale di nomina si rinvia al sito internet: www.politicheagricole.it

11A01238

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Compagnia Fiduciaria Revisione - COFIR S.r.l.», in Roma.

Con decreto direttoriale 14 gennaio 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stato revocato il decreto direttoriale 25 gennaio 2010 di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento 20 giugno 1988, modificato in data 26 ottobre 2007 alla società «Compagnia Fiduciaria Revisione - COFIR S.r.l.», con sede legale in Roma, iscritta presso il registro delle imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale n. 08054690584, e pertanto dalla data del provvedimento la società può riprendere l'attività.

11A01013

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «La.Quì.La. Società cooperativa», in Trento

(*Omissis*);

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la LA.QUÌ.LA. società cooperativa con sede in Trento - Lung'Adige Marco Apuleio, n. 26/1, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3. Di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentiono-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro delle imprese della Camera di commercio di Trento.

11A01014

Scioglimento della «Eco Green Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Ala

(*Omissis*);

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la Eco Green Piccola società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ala - Località Serravalle all'Adige - via Negrelli, n. 23, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3. Di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al Registro Imprese della Camera di commercio di Trento.

11A01015

Scioglimento della «Eletel Impianti Società Cooperativa », in Trento

(*Omissis*);

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

1. Di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la Eletel Impianti società cooperativa con sede in TRENTO - Piazza Centa, 13/3, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Pasquale Mazza con studio Ravina di Trento -Via Herrsching, 24;

2. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentiono-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro delle imprese.

11A01016

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-033) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
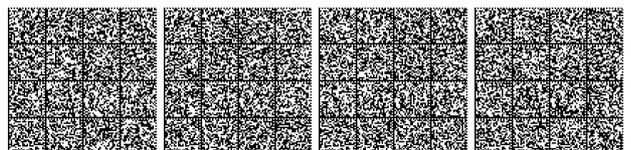
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00